CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 75° - 75. SITZUNG 26-11-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 58:

« Ordinamento dei Comuni e controllo sugli enti locali ». Gesetzentwurf. Nr. 58:

« Ordnung der Gemeinden und Aufsicht über die Gebietskörperschaften ».

Seite 3

3 |

pag. 3



Presidente: dott. Remo Albertini

Vicepresidente: dott. Silvius Magnago

Ore 10

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario-questore - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 25 novembre 1958.

TRENTIN (Segretario-questore - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Procediamo con la trattazione dell'ordine del giorno. Sono all'ordine del giorno dell'odierna seduta, come abbiamo comunicato ieri, parte dell'ordine del giorno non esaminato e cioè il disegno di legge n. 58 e quello n. 66, e poi abbiamo inserito all'ordine del giorno il disegno di legge n. 73: « Esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche », il disegno di legge n. 75: « Modificazione alla legge regionale 30.5.1951 n. 3: - Erogazione di contributi per la esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale » e un disegno di legge riguardante la delega alle Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di industria alberghiera, che era stato rinviato dal Governo per una eccezione di natura formale e che è stato rinviato alla commissione, la quale lo ha esaminato e ha fatto la proposta di modifica. Inoltre abbiamo la relazione del Presidente sull'attività della commissione per lo studio delle norme di attuazione.

Quindi procediamo adesso con il **punto 12** all'ordine del giorno: Disegno di legge n. 58: « Ordinamento dei Comuni e controllo sugli Enti locali », (rinviato dal Governo in data 6 settembre 1958).

DALSASS (S.V.P.): (legge la relazione).

PREVE CECCON (M.S.I.): Vuole rileggere daccapo, perchè ho un testo diverso!...

DALSASS (S.V.P.): Viene così rispettato il principio della...

PREVE CECCON (M.S.I.): Legga da capo, ho un testo diverso!

DALSASS (S.V.P.): Legga il suo testo!

PREVE CECCON (M.S.I.): No, legga lei, lei è il Presidente della commissione!

PRESIDENTE: Faccia l'osservazione a me e non al relatore!

DALSASS (S.V.P.): Dopo letta la relazione!

PREVE CECCON (M.S.I.): No, io seguo la lettura ed ho un testo diverso!

PRESIDENTE: Devo controllare, che pagina è?

DALSASS (S.V.P.): A pagina 2, art. 4: « Si ritiene di poter insistere nella richiesta di conservare l'art. 4 nel testo originario, proprio in applicazione del 3° comma dell'art. 85... ».

PREVE CECCON (M.S.I.): No, no.

PRESIDENTE: No, questa dizione non c'è neanche nella mia.

DALSASS (S.V.P.): C'è, perchè ho omesso solo una parte...

PREVE CECCON (M.S.I.): Bene, allora la legga.

NARDIN (P.C.I.): Ha tradotto l'altro in italiano...

PRESIDENTE: Che testo è stato trasmesso al Consiglio?

DALSASS (S.V.P.): Devo precisare che si tratta di una dizione introdotta nella relazione senza mia conoscenza, perciò non ne assumo neanche la paternità!

NARDIN (P.C.I.): Cerchiamo il padre!...

PREVE CECCON (M.S.I.): Non discutiamo la legge!

PRESIDENTE: State tranquilli, lei che dizione ha?

DALSASS (S.V.P.): La medesima dizione come tutti gli altri.

PREVE CECCON (M.S.I.): La dizione che ho io, ma non l'ha letta!

PRESIDENTE: Ma lei legga quello che ha, legga la relazione che ha stampata, che ha deciso la Commissione.

DALSASS (S.V.P.): « Si ritiene di poter insistere nella richiesta di conservare l'art. 4 nel testo originario, oltre che con riferimento allo spirito di comprensione dimostrato dal Governo nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca » (ilarità) — comunque non mi assumo la paternità per questa frase — « proprio in applicazione del 3º comma dell'art. 85 dello Statuto, in base... »

NARDIN (P.C.I.): Chi assume la paternità?

KESSLER (D.C.): Io!

PRESIDENTE: La Commissione!

DALSASS (S.V.P.): « ... in considerazione che si tratta di atti e comunicazioni destinate alle popolazioni di lingua tedesca ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' stata votata questa relazione?

KESSLER (D.C.): Sì.

NARDIN (P.C.I.): La paternità deve assumerla qualcuno, oppure è fecondazione artificiale (*ila-rità*).

DALSASS (S.V.P.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al prof. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Presidente, prima di passare a trattare della discussione generale di questa legge vorrei insistere perchè fosse chiarito l'incidente che è stato sollevato inizialmente nella lettura della relazione accompagnatoria, non tanto per toccare quelli che sono gli aspetti politici della cosa, evidentissimi e da un certo punto di vista sufficientemente gravi perchè siano chiari a tutti, quanto per fissare una norma di principio: e credo che è utile, specialmente per me e domando scusa essendo nuovo, per conoscere cioè se la relazione firmata dal Presidente della commissione deve essere intesa nella integralità, così come ci è stata distribuita e consegnata o se possa essere poi durante la lettura in aula successivamente modificata. Come sia avvenuta l'inclusione della frase che è stata omessa nella lettura non lo so sinceramente, ed a me non interessa. So che ho in mano un testo, che è stato firmato dal Presidente della commissione legislativa; rivolgo la domanda al Presidente del Consiglio per sapere se quel testo è tale nella sua integralità o se deve venire e può essere mutato qui durante la lettura in aula. Quando avrò questo chiarimento, che prego la Presidenza di volermi dare, passerò a parlare e prenderò la parola per la discussione generale sul disegno di legge stesso.

PRESIDENTE: Non ci sono problemi, il testo è quello là, firmato, quello che è stato consegnato a me, quello è il testo ufficiale della commissione. Poi quello che fa la commissione nell'interno è cosa che interessa la commissione, se sorge una contestazione fra alcuni commissari e il Presidente della commissione questo lo facciano fuori nella commissione; a me viene il testo firmato dal Presidente della commissione e quindi è quello che viene distribuito ai Consiglieri.

KESSLER (D.C.): A me parrebbe proprio che non sia il caso di fare tanti drammi per questo. Comunque se i Consiglieri vogliono un chiarimento posso fornirlo io, come vice Presidente della commissione. In commissione era stata discussa tutta la relazione con le rispettive motivazioni articolo per articolo; alla fine però, siccome sulle singole motivazioni non eravamo perfettamente d'accordo, si

sentiva che qualche cosa mancava e che bisognava aggiungere, la commissione a maggioranza, in assenza del sottoscritto, ha deliberato di approvare la relazione come era e di delegare il Presidente Dalsass ed il vice Presidente sottoscritto ad eventualmente integrare quei punti in cui la commissione aveva fatto osservazioni, la rispettiva motivazione. A me è toccato l'art. 4, poi in questo lavoro interno fra Presidente e vice Presidente, mi ero assunto l'incarico di formulare la motivazione dell'art. 4. Motivazione che ho fatto, e quando l'ho fatta l'ho consegnata all'Ufficio di Segreteria per l'accordo precedente. L'Ufficio Segreteria lo ha messo evidentemente nella relazione ufficiale ed è partito. Quando il cons. Dalsass ha potuto vedere la motivazione, solo quando è uscita la relazione, lui non approvava quelle due o tre righe che ha saltato, ma comunque resta chiaro ed a me dispiace di non essermi trovato d'accordo con il Presidente su questo piccolo aspetto, ma indipendentemente da quello, la relazione ufficiale rimane quella là. Ecco la genesi di tutta questa faccenda.

PARIS (P.S.D.I.): Discuteremo su questo. Domando la parola.

PRESIDENTE: Si, siamo qui apposta per discutere, la parola a Paris. E' una interessante questione...

PARIS (P.S.D.I.): Qui non ha importanza lo incidente della frase, ha importanza il fatto che il testo ufficiale della commissione possa subire delle variazioni per iniziativa personale di non so chi, di un commissario, del vice Presidente, del Presidente...

KESSLER (D.C.): Non hai capito niente, come al solito!...

PARIS (P.S.D.I.): ...o degli uffici che copiano. Perchè non è la prima volta che ci capitano in mano relazioni e disegni di legge diversi l'uno dall'altro, o diversi nel testo deliberato dalla commissione, cosa che fra il resto è capitata anche con certe norme di attuazione circa le quali, a quanto si è poi saputo, il Consiglio dei Ministri aveva deciso una dizione al singolare e sulla Gazzetta Ufficiale si è visto tutto al plurale. Quindi qui si tratta di una questione di serietà, e secondo me, Presidente, mi permetta di suggerire un consiglio: di sorveglia-

re l'andamento del tragitto di queste trascrizioni, perchè non è una cosa seria che da un passo ad un altro un testo possa subire delle variazioni per iniziativa di non si sa chi; poi si vedono gli effetti. Se ha bisogno di personale se lo prenda, perchè finora il Consiglio non Le ha mai negato niente. Quindi prenda provvedimenti, faccia sorvegliare, faccia controllare, ma evitiamo questi che non sono lievi incidenti, sono degli incidenti sostanziali in un Consesso legislativo.

KESSLER (D.C.): Caro collega Paris, evidentemente io non mi sono spiegato o non hai capito niente di quello che volevo dire. Non c'è stata nessunissima variazione alla relazione, qui non c'è stato niente. C'è stato solo per certi piccoli aspetti, cioè per certi articoli, che mi pare erano due o tre al massimo, che la commissione all'unanimità in assenza del Vice Presidente ha dato mandato in bianco al Presidente ed al vice Presidente di completare la motivazione di quei singoli punti, senza dover riportare la relazione alla commissione, Questa, caro Paris, è la prassi che molte commissioni seguono quando lo ritengono opportuno ed indubbiamente lo possono fare perchè sono arbitre loro, tanto è vero che qualche volta le commissioni arrivano a dire, quando hanno esaminato il disegno di legge, che la relazione la faccia il Presidente senza l'obbligo di portarla.

Quindi qui non c'è stata n'essuna variazione da parte soprattutto dell'Ufficio di Segreteria di quel testo che ho consegnato personalmente all'Ufficio e fedelmente trascritto, quindi non ci sono errori o sfalsamenti da parte degli uffici. La motivazione dell'art. 4 non l'hanno fatta Dalsass e Kessler insieme, l'ha fatta Kessler che l'ha consegnata poi all'Ufficio di Segreteria, che ha stampato. Mi dispiace di non trovarmi d'accordo per quell'inciso, con il Presidente con il quale dovevo fare la relazione, ma indipendentemente da questo la via seguita è perfettamente legittima e regolare e non c'entrano svarioni od altro da parte della Segreteria del Consiglio.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): L'Assessore Kessler dice che non è il caso di drammatizzare, non è il caso di esagerare nel dare importanza a questo fatto. Capisco che da parte sua lui insista che non è il caso di drammatizzare e di dare importanza perchè lo svarione è stato fatto.

CONSIGLIERE: Che svarione?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' una relazione strana, mi si dice addirittura che non è neanche la relazione del Presidente della commissione, ma è una relazione fatta dall'Assessore Benedikter, a quanto si dice; comunque resta il fatto che la commissione ha delegato in bianco, ha firmato una cambiale in bianco al Presidente ed al vice Presidente di determinare la dizione, nei punti più difficili. Io non ritengo che questo sia naturale e logico; ritengo che la commissione avrebbe dovuto riunirsi per approvare questa dizione, perchè la relazione accompagna il progetto di legge in quel di Roma quando viene presentato al Governo per il visto. Ma allora inviamo una relazione che non esprime il parere della commissione, ma il parere personale su un punto estremamente importante e delicato, dell'Assessore Kessler, che non è approvato dal Presidente, e che non è approvato neppure dagli altri componenti della commissione! Ma la relazione deve essere il pensiero della maggioranza della commissione, deve essere questo pensiero che accompagna il progetto di legge quando va al Governo per l'approvazione o la non approvazione. Non mi pare che si possa accettare una cosa di questo genere, che si possa accettare questo come metodo, come sistema. Eccezione alla regola? Ma la commissione si riunisca, si metta all'esame sul testo definitivo della relazione la quale domani può accompagnare il progetto di legge presso gli organi governativi.

Sapete che le relazioni possono essere richieste dal Commissario del Governo per formarsi un'idea più completa e più dettagliata del procedimento di elaborazione del progetto di legge, e quindi è giusto che la relazione rappresenti l'autentico pensiero della maggioranza della commissione e non il pensiero individuale e personale. Quindi non drammatizzare d'accordo, ma neanche minimizzare e prendere alla leggera, e fare in modo che questo si trasfonda in altri progetti di legge, in altre relazioni o diventi un sistema ed un metodo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, non mi sento effettivamente di accogliere la espressione che è stata usata qui dentro nei confronti della Segreteria, e della maggiore sorveglianza che lei dovrebbe attuare durante l'iter legislativo dei progetti, perchè proprio in questo caso chi

è mondo di ogni colpa è proprio l'ufficio di Presidenza e l'ufficio di Segreteria. Il testo come commissione, come personalmente dice l'Assessore Kessler, è stato consegnato all'ufficio di Presidenza così come è stato a noi proposto. Mi congratulo con la dichiarazione testè sentita dal capo-gruppo della D.C., ma ancor più mi congratulo con la S.V.P. per essere riuscita a far stilare niente meno che le osservazioni dell'art. 4, che sappiamo di quale importanza sia, al partito di maggioranza di lingua italiana, facendolo abdicare addirittura a precise norme dello Statuto. Ma...

KESSLER (D.C.): La commissione è stata, la commissione non altri!

PREVE CECCON (M.S.I.): ... quello che mi stupisce è il fatto che nella lettura della relazione il Presidente della commissione non si è mostrato affatto d'accordo, con quanto in detta relazione è contenuto. Per me il problema è questo: è d'accordo il Presidente ed accetta questo testo? Va bene. Non lo accetta? Non si può discutere la legge, nessuno ci obbliga a fare una relazione unica, possono esistere relazioni di maggioranza e di minoranza, ma sia chiaro, che quando una relazione c'è, questa deve essere approvata in toto da tutta la commissione, altrimenti non si può discutere la legge proposta.

Prego l'on. Presidente quindi di interpellare il Presidente della commissione affari generali se concorda o no con il testo, con tutto il testo proposto. Se concorda si passerà alla discussione generale, se non concorda, a mio modesto avviso, la legge deve essere rinviata alla commissione.

LORANDI (M.S.I.): Qui come membro della commissione mi sento chiamato in causa da Kessler e tengo a precisare che non solo la relazione è strana, come dice Molignoni, ma che la procedura dell'elaborazione dell'art. 4 è stata per lo meno più strana.

La prima volta che esaminammo la legge, l'Assessore Benedikter chiese di sospendere l'esame perchè erano in corso sondaggi, trattative o che so io, e quindi l'articolo non fu esaminato. Poi vi furono altre sedute, e l'articolo non fu esaminato perchè vigeva sempre il principio della sospensione; poi ci fu una seduta tenuta nello stesso giorno in cui a

Bolzano era convocato il Consiglio Provinciale, io partecipai al Consiglio Provinciale e non partecipai alla seduta della commissione. In quella seduta fu stabilito quello che fu stabilito riguardo all'art. 4; comunque in quel momento mi informai ed ho saputo che l'art. 4 si ripresentava nella stessa formulazione e che il Presidente o il Vice avrebbero elaborato la relazione.

C'è un altro fatto. Un giorno o due prima che fosse pubblicato l'ordine del giorno del Consiglio mi informai se la legge sui comuni era all'ordine del giorno ed ho saputo che la sera prima, la vigilia del giorno in cui doveva essere pubblicato l'ordine del giorno ancora non risultava se lo sarebbe stata o meno, anzi probabilmente non sarebbe stata messa in discussione perchè mancava ancora la relazione di Kessler e del Presidente Dalsass. Questo per precisare.

Tengo poi a sottolineare che l'art. 4 è per me uno degli articoli più importanti, se non il più importante.

DALSASS (S.V.P.): Della commissione sì, ma non condivido...

RAFFAELLI (P.S.I.): L'ha firmata e non la condivide!?

PRESIDENTE: Il fatto che il Presidente non condivide la relazione non ci interessa, è un fatto personale. Il Presidente della commissione può anche differire dal pensiero della sua commissione.

KESSLER (D.C.): Certo, a maggioranza.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): C'è una maggioranza su questa relazione?

PRESIDENTE: Mi pare di aver capito che la commissione aveva delegato il Presidente ed il vice Presidente a fare la relazione, quindi evidentemente la commissione si era sottratta all'impegno. Qui non tirate fuori la Presidenza del Consiglio, tirate fuori la commissione che dovrebbe fare il suo dovere, cioè esaminare le relazioni. E' vero che si dice che in base al regolamento le relazioni possono essere fatte dal relatore, ma il senso dell'articolo è che in Consiglio Regionale può essere nominato un relatore, il che è diverso dal dire che la relazione è della commissione. Ad ogni modo questo è sempre stato fatto. Se la commissione ha delegato il Presi-

dente ed il vice Presidente a stendere la relazione ha fatto una delega e quindi deve stare a quello che fanno il Presidente ed il vice Presidente. Quello che fanno il Presidente ed il vice Presidente e che portano qui, è il testo della commissione e non si può dire diversamente.

NARDIN (P.C.I.): Il voto sulla relazione.

PRESIDENTE: Il resto è stato letto, salvo lo art. 4; d'altro canto è sempre l'art. 4 che fa parte della relazione.

KESSLER (D.C.): Permetta, Presidente, di contestare il giudizio da lei dato in questo momento sulla commissione affari generali, che non avrebbe fatto il suo dovere. La commissione affari generali ha esaminato il disegno di legge per diverse sedute, ha esaminato i motivi di rinvio della legge e le osservazioni che il Governo ha fatto, non i motivi di rinvio ma le osservazioni. La relazione, come si presenta oggi o comunque integrata, è stata letta dalla prima all'ultima parola, è stata discussa. All'ultimo momento, quando si era terminato questo lavoro, siccome non c'era una completa identità di vedute, e sono stato io a fare questa eccezione, sulla motivazione, non sul merito, dell'art. 4, per il quale abbiamo deciso a maggioranza, sulla motivazione dell'art. 4, al fine di rendere possibile la iscrizione all'ordine del giorno della legge in questa tornata, si è detto che pare inutile doverci ritrovare per la motivazione su un singolo punto, sia pure importante, ma sul merito del quale la maggioranza si era espressa. Quindi vi prego di fare questa distinzione fra motivazione e merito. Perchè il merito è stato deciso a maggioranza, era questione di motivare più o meno in un senso o nell'altro. E unicamente al fine di permettere l'iscrizione all'ordine del giorno di questa tornata, la commissione ha dato mandato al Presidente ed al vice Presidente, e questo all'unanimità. Quindi fra il resto dico e non mi rivolgo alla Presidenza ma a qualche Consigliere che ha messo in dubbio se c'è una maggioranza --, ci sono i verbali, non si può mettere in contestazione. Certo è che questa è la relazione della commissione. Ora il fatto che il Presidente non condivida questo punto di due righe, importante finchè volete, questo non sposta che sia la relazione della commissione.

Detto questo, detto che il verbale c'è — ci sono anche altri commissari qui presenti che possono confermare —, mi pare che l'incidente possa essere chiuso, considerando che la commissione ha svolto il suo lavoro come doveva svolgere, e che la relazione che è stata presentata è la relazione ufficiale della commissione.

PRESIDENTE: Adesso abbiamo capito. Prima diceva che era stato delegato a fare la relazione mentre è solo per un punto, quindi il resto è stato approvato dall'intera commissione; quindi bastava che il Presidente non sollevasse questo neo per non sollevare questo pasticcio.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non è il fatto che il Presidente della commissione si trovi ad un certo momento più o meno d'accordo con quanto la maggioranza dei membri della commissione possa avere espresso, il fatto è un altro. Il Presidente della commissione non ha letto, si è rifiutato di leggere per diverse volte quello che era il testo che si diceva della commissione. Compiendo questo atto ha preso un determinato atteggiamento, ha assunto una sua linea di condotta: non lo riconosce. Ora io desidero che venga chiarito questo: accetta o non accetta? lo riconosce? Perchè se lo riconosce, allora lo legge e vale quello come testo; ma se non lo riconosce perchè si rifiuta di leggere, sono tutte inutili le altre eccezioni, obiezioni e spiegazioni che si muovono qui dentro.

PARIS (P.S.D.I.): Qualche volta, caro Kessler, e tu che sei solandro me lo insegni, si può parlare alla nuora perchè la suocera intenda. Ora qui il problema è se un Consigliere, anche nella sua funzione di Presidente, può rifiutarsi di leggere parte di una relazione. Questo è il problema!

KESSLER (D.C.): Ma l'ha letta dopo!

PARIS (P.S.D.I.): Perchè se il cons. Dalsass, Presidente della commissione legislativa affari generali, non è d'accordo con la relazione, a termini di regolamento può sempre presentare una relazione di minoranza. Ma alterare la relazione deliberata, votata, approvata dalla maggioranza, non lo può fare. E lei, signor Presidente, dovrebbe richiamare e far rispettare queste norme, anche ai signori Consiglieri del S.V.P. alla parità di chiunque al-

tro, perchè siamo qui con gli stessi diritti e gli stessi doveri!

KESSLER (D.C.): Ma l'ha letta, a denti stretti, ma l'ha letta!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Una proposta!

PRESIDENTE: Il Consigliere Nardin ha chiesto la parola.

NARDIN (P.C.I.): Sulla facoltà che ha la commissione di delegare al Presidente o al vice Presidente alcune modifiche della relazione o altro, mi pare che, su questa facoltà, non si deve troppo indugiare. E' facoltà della commissione di fare questo. Però qui sorge una questione: dato quell'inciso abbastanza sostanziale che porta il dr. Dalsass, Presidente della commissione, ad una dichiarazione dissenziente, sorge in noi il dubbio che così come è stesa la relazione, se si dovesse votare, probabilmente Dalsass non sarebbe d'accordo di votarla, e probabilmente ci potrebbero essere dei Consiglieri che magari si sono astenuti in commissione e che di fronte a questo inciso ed a questa innovazione all'ultimo momento nella relazione possono magari dichiararsi contrari. E' il caso veramente di sgomberare il terreno da questi dubbi e di far rivotare in seno alla commissione affari generali la relazione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Una commissione d'inchiesta!...

NARDIN (P.C.I.): Quali sono i Consiglieri che sono favorevoli alla relazione così come è stesa, coloro che si astengono e coloro che sono contrari?

KESSLER (D.C.): Ha già deciso dando il mandato.

NARDIN (P.C.I.): No, il mandato è diverso. Oggi, per lo meno in diversi settori del Consiglio, questo dubbio è legittimo. E' possibile affrontare l'esame di un disegno di legge di questa mole con il dubbio che la relazione che ha accompagnato il disegno di legge sia potenzialmente una relazione di minoranza? Chiedo che il Presidente del Consiglio voglia proprio sospendere la seduta per dare modo alla commissione di compiere questo atto formale, cioè la votazione sul testo che ha accompagnato il disegno di legge.

DALSASS (S.V.P.): Credo che si possa chiudere questo capitolo in quanto ho detto prima che riconosco come testo della commissione questa relazione. Io comunque dissento da quella dizione, solo da quella dizione. Faccio presente che le argomentazioni di Nardin sono proprio superflue e infondate, perchè non si tratta qui di un disegno di questa mole, che ha una relazione non approvata, perchè anche il suo collega che gli sta a fianco e sorride mi può dire che è stata approvata la relazione.

NARDIN (P.C.I.): Di una certa mole ci sei soltanto tu...

DALSASS (S.V.P.): Solo su due punti è stato dato mandato al Presidente ed al vice Presidente. Comunque io ho steso questa relazione, solo sull'art. 4 il Vice Presidente mi ha pregato se volevo consentire di stendere lui questo testo. D'accordo ero io, ma non ero d'accordo che si mettessero espressioni di natura politica, comunque il testo lo riconosco come testo della commissione e dissento su questi punti.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E gli altri commissari?

DALSASS (S.V.P.): Gli altri commissari hanno dato mandato al Presidente ed al vice Presidente: è una decisione sulla quale non si può ritornare.

NARDIN (P.C.I.): Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE: Va bene, per fatto personale...

NARDIN (P.C.I.): Sono d'accordo che se c'è qualche cosa di una certa mole qui è Dalsass, e non la legge sull'ordinamento dei comuni...

DALSASS (S.V.P.): Il fatto personale è per me, non per lei!

NARDIN (P.C.I.): Poi prenda la parola il dr. Dalsass e ci spieghi la sua mole, ma non capisco perchè Dalsass abbia detto che le mie argomentazioni sono superflue ed infondate per il solo fatto che Scotoni sorrideva...

PRESIDENTE: Se vogliamo perdere tempo, possiamo continuare!...

NARDIN (P.C.I.): Fino adesso non ne abbiamo perduto!

PRESIDENTE: Voleva la parola Molignoni? No? Dato che la commissione ha lavorato, ritiro il rilievo fatto prima.

KESSLER (D.C.): Grazie.

PRESIDENTE: Sarebbe stato utile che l'accordo fosse avvenuto prima della stesura: l'accordo fra il Presidente ed il Vice Presidente su questa formulazione. Dico però a Dalsass che quando ha in mano la relazione e che legge come Presidente della commissione non deve sulla relazione fare apprezzamenti ma li fa dopo che ha letto la relazione, come Consigliere. Se li fa prima metta la Presidenza del Consiglio al corrente che la relazione inviata non era una relazione della commissione, perchè allora avrei potuto e dovuto fermare. Ma dal momento che lei ha consentito che entri in aula la relazione, dal momento che l'ha vista all'ordine del giorno e non ha avvertito la Presidenza non è stato molto corretto fare osservazioni. E' chiaro che si poteva fare prima e se non si poteva fare prima non si poteva fare neanche nel corso della relazione. Perchè altro è il Presidente della commissione che fa una relazione della commissione e deve fare quello che è scritto, altro è il Presidente come Consigliere che fa tutti gli apprezzamenti che vuole sulla relazione stessa, perchè sono due atti distinti e due responsabilità distinte.

RAFFAELLI (P.S.I.): Volevo far notare solo una cosa, cioè questa: la commissione è formata da 7 commissari, 3 di questi sicuramente non sono d'accordo sulla relazione e la dizione dell'art. 4...

PRESIDENTE: Ma non avete dato mandato?

KESSLER (D.C.): Ma è stato anche lui di persona!

PRESIDENTE: Non doveva dare il mandato!

RAFFAELLI (P.S.I.): Non ci siamo opposti al mandato, perchè noi la relazione non la votiamo, come non l'abbiamo votata nel suo complesso. Parlo del sottoscritto, di Scotoni, di Lorandi.

KESSLER (D.C.): Era assente Lorandi!

RAFFAELLI (P.S.I.): Comunque si può sempre dichiarare che siamo in 3. Il Presidente della commissione Dalsass dichiara ora che sull'art. 4 non è d'accordo.

KESSLER (D.C.): Non sull'art. 4, sulla relazione e motivazione!

RAFFAELLI (P.S.I.): Sulla relazione.

KESSLER (D.C.): Su parte della motivazione!

RAFFAELLI (P.S.I.): Su parte della relazione, quella che si riferisce all'art. 4, che non è più neanche una relazione di maggioranza, questo bisogna notare. Le conseguenze le tragga lei e le tragga il Consiglio!...

PRESIDENTE: Voi avete dato una delega come commissione; che poi la conclusione di questa delega vi piaccia o non vi piaccia non importa niente; dovevate non dare la delega.

DALSASS (S.V.P.): Ha votato a favore della delega.

PRESIDENTE: Abbiamo chiarito.

DALSASS (S.V.P.): Hanno votato a favore della delega, non si sono astenuti.

LORANDI (M.S.I.): Io non ho dato la delega. Credo che l'unica soluzione per risolvere la faccenda...

PRESIDENTE: Non confondiamo le varie posizioni personali. E' stata votata la delega in commissione? E allora chi vota contro ne assume lo stesso la responsabilità. Se lei era assente evidentemente non assume la responsabilità della delega. Ma ciò non vuol dire che il Presidente e il vice Presidente non l'abbiano.

LORANDI (M.S.I.): Penso che la soluzione migliore sia quella di sospendere...

PRESIDENTE: Niente!

LORANDI (M.S.I.): ... e fare che la commissione si riunisca, voti la relazione...

PRESIDENTE: Signori, se volete, una proposta di rinvio è sempre sostenibile perchè non posso

rifiutare, la faccio votare al Consiglio. Quindi metto ai voti la proposta di rinvio in commissione della relazione al disegno di legge. Chi è d'accordo con il rinvio è pregato di alzare la mano: Favorevoli? 8. Contrari? 22.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Anche Dalsass! Allora non fare la mossa, lascia perdere! Che cosa fai la mossa?!

PRESIDENTE: Astenuti?

CONSIGLIERE: Tanta gazzarra per niente, per poi votare!...

PRESIDENTE: La proposta è respinta; è aperta la discussione generale. Chi prende la parola sulla discussione generale?

PREVE CECCON (M.S.I.): L'aveva il prof. Corsini prima.

CORSINI (P.L.I.): La discussione generale, signor Presidente, credo che possa riguardare anche quello che è la relazione della commissione. Non voglio riaprire quello che è stato chiuso con un voto; però, siccome ho posto un'interrogazione, non posso dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE: Non può dare giudizi sul voto del Consiglio, è stato votato.

CORSINI (P.L.I.): Domando scusa, il Consiglio non ha votato sulla mia interrogazione, ha votato sul rinvio della legge.

PRESIDENTE: Ha ragione anche lei, ed allora lascio a lei (Vice presidente) decidere!

(Presidenza del vice Presidente dr. Silvius Magnago).

PRESIDENTE: Lei ha chiesto la parola sulla discussione generale, parli sulla legge.

CORSINI (P.L.I.): Sulla legge, sul testo di legge, sui motivi di rinvio del Governo, sulla relazione della commissione affari generali.

PRESIDENTE: Solo non si può tornare per regolamento sulla decisione già presa!

CORSINI (P.L.I.): Non sono ritornato su alcuna decisione presa dal Consiglio, il quale ha votato sul rinvio della discussione della legge. Si è pronunciato negativamente, non ha votato sulla mia richiesta alla Presidenza, perciò non ritorno sul fatto quando dico che non mi ritengo soddisfatto, perchè la relazione che in questo modo verrà spedita in accompagnamento al Governo, rivela una situazione che non è conforme alla verità.

PRESIDENTE: E' votato ormai, non si possono sindacare le decisioni prese dal Consiglio in questa materia.

CORSINI (P.L.I.): Non sto sindacando questo, Presidente, mi scusi, il Consiglio ha votato sul rinvio o meno della legge, io non ho fatto parola su questo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma lui parla sulla proposta fatta in precedenza.

CORSINI (P.L.I.): Comunque chiudo questo argomento, facendo questa osservazione: questa frase contenuta nella relazione ha un suo significato di natura politica. Se non fosse stata introdotta, nessuno di noi avrebbe sollevato rilievi sul significato stesso; il fatto che è stata introdotta e non è stata letta mi consente di trarre alcune deduzioni. Che cosa significherà scrivere nella relazione « che si ritiene di poter insistere » (legge)? Il testo all'art, 4 viene conservato così com'è e viene conservato, si dice, « con riferimento allo spirito di comprensione dimostrato dal Governo nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca ». Il che vuol dire che questo art. 4 è ritenuto dalla commissione, come corrispondente, in tutte le sue parti, a quello che essa desidera, a quella che è stata la proposta, per regolare questa questione per atti e comunicazioni destinati alla popolazione di lingua tedesca. Questo, prima di iniziare la discussione, dovevo per chiarezza mettere in rilievo.

Ed entro nel merito. Considero, Signori, un fortunatissimo caso il fatto che questa legge sull'ordinamento dei comuni sia stata rinviata dal Governo, un fortunatissimo caso, senza entrare ancora nel merito di quelle che sono le obiezioni che farò nel corso della discussione articolata, perchè forse ci consente un periodo di rimeditazione della legge.

Si parla di riapprovazione della legge, lo Statuto parla di approvare nuovamente, il che significa che quello che stiamo facendo è un vero e proprio atto di discussione generale e di discussione articolata e di approvazione come se fosse una legge ex novo.

Tempo di rimeditazione, perchè questa legge, ed è stato scritto anche dalla commissione, è una legge di estrema importanza perchè stabilirà, non si sa per quanto tempo, fino al momento in cui non verrà abrogata o mutata da altra legge, quella che è la vita delle nostre popolazioni, dei comuni. Ora, se noi siamo abituati a tenere d'occhio quelli che sono i comuni maggiori, dove le amministrazioni vengono portate avanti con senso di capacità amministrativa che è propria del fatto che i membri del consiglio provengono da classi esperte, non dobbiamo dimenticare che questa legge riguarda in massima parte i comuni minori, di campagna, piccoli, delle valli, delle nostre montagne, e pertanto vorrei che fosse su questa parte della legge che nella discussione generale si ponesse la propria attenzione.

Si è detto che questo disegno di legge intende aumentare ed estendere, rafforzare le istituzioni comunali. Questo principio mi trova completamente consenziente, tenendo presente che le popolazioni del Trentino-Alto Adige hanno una lunga tradizione storica, secolare, per cui esse considerano il comune veramente come l'ente pubblico più diretto, partecipano alla vita comunale e si interessano dell'amministrazione del patrimonio comunale. Mi trova completamente consenziente anche perchè attraverso il rafforzamento delle istituzioni comunali credo che si faccia un'opera di educazione democratica che agisce in profondità nel tessuto della popolazione stessa. Però mi domando se questa legge corrisponde a questi scopi, che in parte sono stati indicati, ed è qui che nego che la legge corrisponda. Si è voluto con questa nuova legge rendere più semplice la funzionalità interna, la gestione interna delle amministrazioni comunali, riferendosi evidentemente a quella che era la situazione dell'amministrazione comunale in passato, nei tempi precedenti la prima guerra mondiale, a quella semplicità che è veramente desiderata dalle nostre popolazioni, ma si è tenuto conto che oggi l'ente comune ha delle funzioni fondamentalmente diverse ed enormemente più complesse di quelle che aveva nel passato? Semplificazione sta bene in quanto però essa corrisponda sempre al quantum di funzioni che l'ente ha. Perciò una organizzazione di oggi è inevitabilmente più complessa e deve rimanere più complessa di quella che era l'organizzazione del passato.

Poi, venendo al secondo punto: è veramente questa legge capace di svolgere quella funzione di educazione democratica delle nostre popolazioni, funzione che è stata anche indicata e che è utile che venga perseguita? Vedo che in linea generale non solo le popolazioni sono allontanate dal prendere coscienza e partecipare attivamente alla vita del comune, ma addirittura gli stessi consiglieri comunali vengono diminuiti nelle loro funzioni, nelle loro prerogative, per trasportare il più possibile la capacità amministrativa nell'organo minore, in quello che è la giunta. E pertanto anche da questo punto di vista la legge non corrisponde affatto a quelli che dovrebbero essere e che sono stati indicati come i fini maggiori della legge stessa.

Riaffermare l'autonomia del comune, anche di questo vi è evidentemente bisogno, perchè più di una volta noi abbiamo sentito di quale inceppo possano essere alla sveltezza ed alla funzionalità di un comune tutti i congegni che esistono per quanto riguarda i controlli che sui comuni e sugli enti soggetti a tutela vengono esercitati dagli enti tutori. Ma fino a che punto vorremmo smantellare questi congegni di controllo? Fino a che punto vorremmo porre l'amministrazione comunale nella completa libertà di prendere delibere che poi non sono soggette al controllo di merito? Sarebbe una storia dolorosa e negativa per noi se dovessimo rifare qui alcuni accenni di quanto è avvenuto in alcuni comuni, dove il fatto che non è stato esercitato il controllo di merito sufficiente, ha creato situazioni di grave disagio per l'amministrazione comunale e per i censiti. Leviamo pure questi inceppi del controllo di merito, ma fino al limite di ricordare che non sempre le amministrazioni comunali dei paesi minori sono capaci di reperire le soluzioni più idonee per i loro problemi; ed allora il controllo di merito non va visto solo come un inciampo a quella che è l'autonomia del comune, ma anche essenzialmente come un'opera di assistenza e di consiglio che gli organi tutori devono fare nei confronti degli enti soggetti a tutela.

Ci sarebbe da dire che osservando qualche esempio, anche abbastanza recente, caso mai si sarebbe tentati di aumentare il vincolo del controllo di merito, piuttosto che alleggerirlo. I piccoli comuni, senza fare offesa agli amministratori che li reggono ed alla fatica costante che essi operano, sono però amministrati da uomini che non sempre sanno reperire le soluzioni migliori specialmente per quanto riguarda le iniziative che oggi diventano sempre più intense dei comuni nel campo delle attività economiche, quando spesse volte il comune si sostituisce all'iniziativa economica privata, conducendo le finanze del comune a volte in difficoltà gravi. Credo perciò che dovremo osservare con molta attenzione se questo allargamento dell'autonomia che diamo ai comuni sia per tornare a vantaggio delle popolazioni e dei censiti, o sia per costituire una larghezza tale di funzioni, per cui qualche volta si può arrivare su un terreno pericoloso per i censiti e per le finanze comunali stesse.

Tutto il disegno di legge, del resto, è caratterizzato dal primo articolo, che da solo è capace di delineare quello che è stato l'intendimento dei proponenti, e sul quale articolo maggiori sono state le osservazioni del Governo nel suo rinvio. Invece abbiamo letto nella relazione accompagnatoria della commissione legislativa che questo primo articolo è stato in un certo senso riaffermato nella sua necessità come premessa generale. Vorrei dire che osservando con una certa attenzione quali sono gli elementi giuridici del comune così come erano nella legge comunale e provinciale del 1915, in quella del 1934 ed in questa attualmente proposta, reperiamo qualche cosa di molto interessante per comprendere lo spirito di questa legge. Nel 1915 si parlava di territorio, di popolazione e di rappresentanza, fissando nettamente il significato democratico della vita comunale. Nel 1934 si parlava di territorio, popolazione e patrimonio. Di questi tre elementi del 1915 e del 1934, nel nostro disegno di legge vediamo riaffermato il territorio e la popolazione, e si parla infine di organizzazione. La rappresentanza è presente in quelli che sono gli articoli successivi, ma si crede veramente opportuno di mutare quelli che sono ormai i tradizionali elementi giuridici dell'ente comune in questo modo, parlando di una organizzazione accanto al territorio ed alla popolazione? Quando il Governo fa osservare che con questo primo articolo della legge la Regione esula da quelli che sono i suoi poteri, mi pare che corrisponda a verità e che da un altro punto di vista ci metta anche sulla strada opportuna, quella di non invischiarci nel tentativo di definizione giuridica dell'ente comune che è al di là dei poteri della Regione e che ci porta indubbiamente a queste gravi difficoltà.

Poi l'art. 2, ed è l'ultima osservazione che faccio in questa discussione generale, l'art. 2 parla di potere regolamentare, e il potere regolamentare qui tutti mi insegnano che è legato non solo alla ragione del territorio ma anche alla ragione della materia, mentre qui mi pare che all'art. 2 sia stata presa solo come limite quella che è la ratio loci e la ratio materiae. Quando si dice che « il Comune, in conformità alle leggi, emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale, sull'ordinamento delle istituzioni in favore della generalità degli abitanti del comune o di una frazione », si rimane ancora a quella che è l'estensione del diritto limitatamente al territorio, e la ratio materiae, queste istituzioni in favore della generalità degli abitanti del comune e delle frazioni su cui si dovrebbe esercitare il potere regolamentare del comune stesso, sono istituzioni comunali o sono anche istituzioni che sono più ampie del comune ma che cadono sotto il potere regolamentare del comune, perchè hanno una loro sede entro il comune stesso?

Due quesiti pongo per concludere: vedere se non è opportuno tralasciare il tentativo di definizione così come è all'art. I dell'ente comune, e comunque ritornare a quello che è il testo del 1915, dove gli elementi giuridici del comune sono ben nettamente definiti, non solo nel territorio, nella popolazione, ma anche nella rappresentanza. Secondo: osservare che nel potere regolamentare del comune venga tenuto conto non solo della territorialità di questo potere, ma anche del riferimento alla materia stessa.

Signor Presidente, chiudo e mi riservo di intervenire nella discussione articolata.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola nella discussione generale?

PREVE CECCON (M.S.I.): On le Presidente, non parlo sulla discussione generale, ma chiedo a Lei una spiegazione. Nella relazione premessa al nuovo testo riveduto dalla commissione ci sono degli articoli sui quali il Governo aveva mosso obiezioni e che sono stati emendati e quindi li troviamo nella discussione articolata. Altri articoli esistono sui quali il Governo ha mosso obiezioni più o meno giuste, vedremo, ma che non sono stati emendati e quindi non figurano nel nuovo testo proposto. Chiedevo se nella discussione articolata discuteremo tutti gli articoli emendati o non emendati, articoli corretti secondo il suggerimento emanato dallo Stato, oppure articoli che non hanno visto l'accoglimento di questi suggerimenti. Perchè altrimenti la discussione è mutilata. L'art. 4 ad esempio.

PRESIDENTE: Rispondo subito. La prassi che noi abbiamo seguito quando rivotiamo una legge che è stata una volta votata ci dice che per gli articoli vecchi, cioè per gli articoli che sono rimasti tali anche nella seconda legge, perchè il Governo non ne aveva fatto alcun oggetto di discussione o di rinvio, e perchè la Commissione non li ha neanche modificati di propria volontà, cioè quegli articoli pacifici che non sono stati oggetto di rinvio e che la Commissione non ha ritenuto di modificare, questi articoli sono stati solo letti e votati. Invece ci siamo soffermati e abbiamo discusso il testo di quegli articoli ai quali la Commissione ha proposto emendamenti. Ciò non toglie che se un Consigliere proponesse un emendamento su di un articolo pacifico durante la discussione della legge, questo emendamento non possa essere discusso.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non era particolarmente questo che chiedevo; sugli articoli pacifici siamo... pacifici anche noi, ma ci sono articoli che sono stati contestati ed ora...

PRESIDENTE: Dal Governo?

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, dal Governo; ora, la Commissione ha potuto tenere conto delle contestazioni ed ha emendato. Quello lo troviamo;

ma ci sono articoli contestati sui quali la Commissione non ha tenuto conto delle osservazioni e quindi non figurano nel nuovo testo proposto, perchè è stato mantenuto il vecchio.

PRESIDENTE: In questo caso ogni Consigliere, durante la discussione articolata, può chiedere la discussione su questi articoli, e può dirsi d'accordo con la proposta del Governo e perciò chiedere il ripristino oppure la modificazione, è chiaro.

PREVE CECCON (M.S.I.): Grazie, era questo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Volevo chiedere un'altra cosa prima di iniziare la discussione articolata. Ci sono due articoli censurati dal Governo, sui quali, finchè si è riunita l'ultima volta la commissione, non erano intervenuti accordi o intese fra la Giunta Regionale ed il Governo per la loro modificazione o per la loro accettazione così come erano da parte del Governo stesso. Esattamente l'art. 4, ormai assurto a notorietà per quell'incidente sollevato stamane circa la relazione che lo riguarda, quello della lingua, e l'art. 76 che è quello delle spese di culto gravanti sui comuni. Sono due articoli che il Governo ha sottoposto a critica e che erano compresi nel gruppo di articoli che hanno determinato il rinvio e sui quali l'Assessore fino all'ultima riunione della commissione non sapeva se il Governo avesse modificato il proprio orientamento. Mi pare che sarebbe utile sentire dall'Assessore se ci siano stati ulteriori incontri ed eventuali intese per il mantenimento con il consenso del Governo oppure con il suggerimento di qualche modifica, come è avvenuto per altri numerosi articoli che avevano costituito oggetto di rinvio.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola nella discussione generale? La parola all'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Devo premettere una dichiarazione che ho fatto anche in commissione e che evidentemente non poteva risultare nella relazione della commissione, cioè che prima del rinvio della legge, che è stata votata verso la fine di luglio, si sono avute a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni a cui hanno partecipato il Presidente Odorizzi, l'Assessore competente ed i funzionari responsabili della materia, sia come Ministro dell'In-

terno sia della Presidenza del Consiglio. In quella sede vennero esaminate le obiezioni fatte dai ministeri competenti che, come è di uso, ricevono la legge varata dal Consiglio Regionale e fanno le loro osservazioni. In questa sede furono sceverati quelli che si dovevano considerare veri e propri rilievi di illegittimità costituzionale e quelle che dovevano considerarsi semplici osservazioni che non avrebbero costituito motivi di rinvio vero e proprio. In quella sede si addivenne ad un accordo nel senso che per quei motivi, per quelle osservazioni che erano da considerarsi motivi di rinvio, in parte noi aderivamo a delle modifiche e in parte insistemmo e il nostro punto di vista venne accettato in quella sede. Per quanto concerne le osservazioni in parte aderivamo a delle modifiche pur essendo i motivi o le osservazioni considerate semplici osservazioni, e in parte insistemmo nel senso che ci fu un accordo che nella relazione sarebbero stati spiegati più ampiamente i nostri punti di vista, anzi si sarebbe entrati su certi particolari che appunto interessavano il ministero competente, per chiarire la portata della norma e le intenzioni del legislatore. Comunque ci fu un accordo generale sulle modifiche che ci sentivamo di poter proporre al Consiglio Regionale, e rispettivamente anche sui punti sui quali intendevamo resistere per i motivi veri e propri e anche sull'atteggiamento da prendere nei confronti delle diverse osservazioni. In quella sede non venne discusso l'articolo sull'uso delle lingue nè l'articolo concernente gli oneri di culto, in quanto vennero riservati a priori ad una trattativa a più alto livello sul piano strettamente politico.

E qui devo dire che non ho notizia fino ad oggi che sia stato raggiunto un accordo formale con il Governo, circa l'accettazione o meno di questi articoli. Posso però dichiarare che la Giunta accede al punto di vista della commissione di insistere sul loro testo. Ora, c'è stato solo un oratore che è intervenuto in discussione generale, salvo la richiesta di chiarimenti, cioè il nuovo Consigliere, Corsini. Evidentemente ha sollevato questioni che sono state ampiamente trattate nella discussione generale della legge, che è durata alcuni giorni. La discussione nel suo complesso si è estesa per tre settimane nel luglio, comunque si può affermare che il periodo di rimeditazione sulla legge stessa c'è

stato in quanto il rinvio risale a metà settembre e siamo a novembre. Questo non può valere per il cons. Corsini in quanto lui è entrato in Consiglio soltanto ieri.

Vorrei che il Consigliere Corsini per alcune osservazioni che sono, secondo me, troppo generiche, fosse più preciso. Per esempio l'affermazione che ci sarebbe stata la tendenza ad un ritorno ante guerra mondiale, vorrei che mi citasse articoli in cui si è ritornati effettivamente a quella situazione. Perchè mi limiterei a rispondere che in generale è praticamente impossibile ritornare a quella situazione, anche come normazione giuridica. Ora la questione fondamentale, giustamente sollevata da Corsini, è l'art. 1, che in un certo senso è la sintesi della impostazione della legge come tale. Ora sappiamo che gli enti territoriali, in primo luogo lo Stato, ma anche gli altri enti territoriali minori, sono caratterizzati, secondo una dottrina abbastanza uniforme, dal territorio e dalla popolazione e da un'organizzazione capace di esercitare il potere, di esercitare un potere, cioè a stretto senso questa organizzazione potrebbe essere democratica, monarchica, aristocratica ecc. ma a questa organizzazione appartiene, ne fa parte costitutiva, la rappresentanza. Ora la legge sull'ordinamento dei comuni concerne l'organizzazione nel suo complesso, non solo la rappresentanza, concerne anche l'ordinamento degli uffici del comune; quindi la parola organizzazione qui è più larga, e nel più è compreso anche il meno, dato dalla rappresentanza democratica. Siccome poi abbiamo l'apposita legge regionale sulla rappresentanza democratica, legge regionale sulle elezioni comunali, non era il caso di parlare esclusivamente di rappresentanza, lasciando da parte quello che è un substrato necessario per l'esercizio del potere nel comune, cioè l'organizzazione come tale, che nella sua accezione più larga comprende anche la rappresentanza, nè credo che sia necessario aggiungere, nella situazione in cui ci troviamo, cioè di avere una costituzione repubblicana democratica basata sul principio della rappresentatività, « aventi un'organizzazione democratica ». Ora qualche cosa non ho capito bene. Il cons. Corsini nelle sue dichiarazioni programmatiche, se ho sentito bene, si è associato ai difensori dell'autonomia, difende lo Statuto e l'autonomia in genere; ed anche oggi, nella prima parte del suo discorso, si è lagnato che in certo modo l'autonomia dei comuni fosse stata diminuita ed i consigli comunali fossero stati diminuiti nelle loro capacità amministrative. Però poche frasi dopo, ha affermato che in sostanza soprattutto i comuni minori sono incapaci da sè di trovare la soluzione delle proprie questioni amministrative, cioè, in pratica, un documento di non capacità alle nostre amministrazioni comunali, per lo meno alle più piccole. Non so quale delle due enunciazioni risponda di più alla tesi del partito liberale, non sono del tutto in chiaro su questo!

SCOTONI (P.C.I.): Non è competenza regionale questa! Non può parlare su questo.

BENEDIKTER (Assessore affari generali -S.V.P.): Dovrei tuttavia chiarire una cosa. La competenza dei consigli comunali è stata in parte estesa con la nuova relazione nel senso che, mentre vengono riservate, questo per scopo di semplificazione e di snellimento, vengono riservate alla giunta comunale le delibere di ordinaria amministrazione, tutte le delibere che non rientrano nell'ordinaria amministrazione sono riservate al consiglio, cioè più di quanto non sia previsto nella legge comunale e provinciale del 1915, nel senso che tutta l'amministrazione della parte straordinaria del bilancio viene riservata al consiglio; non solo, ma qualsiasi variazione di bilancio, qualsiasi variazione di bilancio, parte ordinaria e straordinaria è riservata al consiglio, a differenza dello stato odierno in cui gli storni di fondi da una categoria all'altra sono attribuiti alla giunta. Se si tiene presente che il bilancio è la base di tutta la vita amministrativa dei comuni, molto di più che in qualsiasi altro ente territoriale, vedi Regione che ha potestà normativa anche, si può dire che in questo senso la capacità dei consigli comunali sia stata rafforzata.

Per quanto concerne l'art. 2, dove si parla di un potere regolamentare, credo di poter affermare che questa potestà regolamentare purtroppo è stata limitata esattamente a determinate materie cioè non solo territoriali, ma anche stabilito ratione materiae, in quanto la istituzione in favore della generalità degli abitanti del comune è una materia come tale, letteralmente come tale è designata dal testo unico del 1915; che in queste istituzioni a favore della generalità degli abitanti dei comuni non rientrino le istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza viene chiarito nella relazione che non poteva essere l'intenzione del legislatore quando ha ripreso una dizione che risale a certo tempo fa, ancora prima della guerra mondiale, ma che è ancora in vigore nel testo attuale.

(Presidenza del Presidente dr. Remo Albertini): Nessun altro chiede la parola?

CORSINI (P.L.I.): Brevissimamente. Può darsi che a volte la parola tradisca il pensiero, Assessore, ma la mia posizione è molto chiara. Considero qualsiasi disposizione che porti al rafforzamento dell'istituzione autonoma, anche dell'autonomia dei comuni, come una disposizione da seguire e da approvare. Mi preoccupo di quelle che possono essere le conseguenze di natura pratica. Quando ho parlato delle difficoltà in cui potrebbero trovarsi le amministrazioni dei comuni minori o delle province, - e qui voglio essere ben chiaro perchè il mio pensiero non venga svisato -, non intendevo affatto e non intendo men che meno adesso dare un attestato di incapacità agli amministratori comunali dei comuni minori. Ho anzi nel mio parlare riconosciuto il loro merito, per l'opera e per la fatica che essi svolgono; però ho anche detto, Assessore, che nei comuni minori, senza che questo suoni offesa a nessuno, non sempre troviamo i membri dei consigli comunali i quali abbiano la capacità di reperire direttamente la soluzione delle loro questioni, specialmente quando si tratti di iniziative che il comune assume nel campo economico, sostituendosi a quella che è l'iniziativa privata. Allora dico: in questi casi il togliere o lo alleggerire quel controllo di merito sulle delibere comunali è effettivamente un aiutare la vita dei comuni o non può essere invece qualche volta porre in pericolo le finanze ed il patrimonio e l'uso del denaro pubblico? E' una domanda alla quale rispondo: alleggeriamo i controlli di merito finchè vogliamo, non però al punto tale in cui le amministrazioni comunali possano deliberare ed attuare le loro delibere senza l'opera di assistenza, perchè il controllo a volte può essere un inciampo e un intralcio alla rapidità e funzionalità; a volte, se è bene inteso, può essere opera di assistenza e di consiglio. Vuole che scenda a qualche esempio?

CORSINI (P.L.I.): Mi risulta che nel Trentino in alcuni comuni, come ad esempio a Castel Tesino, come anche recentemente a Rovereto, come, se il mio riferimento è esatto, domando venia nel caso che non lo fosse, a Spiazzo, si sono avute delle iniziative dei comuni nel campo economico dove il comune si è sostituito a quella che è l'iniziativa privata e, senza colpa di nessuno, qualche volta non sono arrivate queste inizative a quel buon fine a cui gli amministratori comunali tendevano.

PARIS (P.S.D.I.): E dove sono arrivate a buon fine?

CORSINI (P.L.I.): Mi domando, un'opera di controllo di merito non sia di inciampo e di intralcio alla iniziativa e alla attività, ma che sia consiglio e assistenza è auspicabile sì o no? E' questo un limitare l'autonomia dei comuni? E' un limitare la autonomia di un ragazzo nel momento in cui si tiene per mano perchè non attraversi la strada quando c'è pericolo? Questo dico. L'autonomia ampliamola finchè vogliamo, ma guardiamo anche a quelle che sono le conseguenze di natura pratica; perciò non c'è nessuna contraddizione nel mio dire.

NARDIN (P.C.I.): Ma anche a chi tiene la mano bisogna guardare!

CORSINI (P.L.I.): In secondo luogo l'Assessore mi dice che l'organizzazione comprende la rappresentanza e non mi trova consenziente su questo. L'organizzazione è una conseguenza della rappresentanza, è preminente dal punto di vista della dignità l'elemento giuridico del comune che è la rappresentanza e non solo l'organizzazione, perchè la organizzazione può anche aversi come si è avuto in un certo periodo senza che esistesse l'effettiva rappresentanza democratica. Quando mi si dice: c'è bisogno di ripetere questo? Allora mi domando: c'è bisogno di ripetere una definizione del comune? Quando mi si richiama all'esistenza dell'ordinamento democratico che troviamo nella Costituzione, io dico di sì, è inutile allora ripetere anche la definizione giuridica del comune, possiamo trovarla nella Costituzione questa definizione, là all'art. 128: « Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica ». Dove « nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi della Repubblica » non può essere stac-

cato da « enti autonomi ». La Costituzione riconosce sì che sono enti autonomi, ma enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi della Repubblica; e quando nell'art. 1 noi cerchiamo di dare una nuova definizione al comune e cerchiamo di mutare quelli che sono gli elementi giuridici del comune, andiamo al di là di questi principi generali fissati da leggi della Repubblica. Per questo convengo con il Governo quando parla di incostituzionalità di questo art. 1. Non spetta alla Regione che l'ordinamento dei comuni, non fissare la figura giuridica del comune stesso. Non ho capito se, quando lei mi diceva del richiamo a precedenti legislazioni, questo veramente non l'ho capito, mi è sfuggita la parola, intendeva riferirsi a prima della prima guerra mondiale, alla legislazione italiana o a prima della prima guerra mondiale nella legislazione austriaca.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): A quella della Libia!

CORSINI (P.L.I.): Quando parlavo, e ne parlavo positivamente, mi riferivo a quella che era la legislazione comunale dell'epoca ante prima guerra mondiale dell'impero austro-ungarico. Dicevo che le nostre popolazioni, le vostre specialmente nell'Alto Adige, desiderano sì ritornare a quella che era la semplicità dell'amministrazione comunale, desiderano sì ritornare a quella che è la funzionalità sollecita delle amministrazioni comunali: vogliamo seguire questo loro desiderio e vogliamo noi legislatori valutare se questo ritorno è effettivamente possibile, dato il cambiamento dei tempi e la complessità delle istituzioni comunali? Seguiamo questo desiderio delle popolazioni che è anche il nostro, ma però a noi, ai quali compete la responsabilità, spetta anche riconoscere che non possiamo diluire quelle che sono le organizzazioni interne dei comuni, data la maggiore complessità dei problemi che vi si trovano.

Lei mi consente in questo modo di toccare un altro argomento. Come mai in una legge che riguarda i comuni si parla semplicemente di funzioni senza distinguere quali sono le principali e le facoltative, la distinzione che si faceva in tutte le vecchie leggi comunali e provinciali del 1915 e del 1934? Capisco che con la legge del 1916 o 1917 si potesse anche dimenticare una distinzione di questo genere, ma che cosa erano i comuni allora? Era pura e semplice amministrazione del patrimonio, quasi

sempre boschivo, quasi sempre prativo. E lo hanno ripetuto più di una volta i rappresentanti del P.P. T.T.: il maestro del Comune teneva quelli che erano i conti del comune sulla stufa di casa sua. Questo è vero, ma oggi i comuni corrispondono o non hanno funzioni maggiori di quelle di allora? Molto maggiori sono queste funzioni. Ritorniamo alla semplicità, ma cerchiamo anche di non andare oltre per non smantellarla. Possibile che in una legge come questa, che avrà ripercussioni e importanza eccezionali nella struttura amministrativa della nostra Regione, noi legislatori non ci sentiamo di dire: tu, comune, devi per obbligo fare questo e questo, e questo è nelle tue facoltà, e ci nascondiamo dentro le formule generiche? Troppe sono le formule generiche che esistono in questo disegno di legge, troppe sono le formule generiche che consentiranno alle amministrazioni comunali di fare quello che vogliono, non solo ma anche di non fare quello a cui sono tenute. Non parlo contro un disegno di legge, riconosco che possiamo farlo rimanendo entro i suoi limiti, riconosco che è anche opportuno; ma quando vi chiedevo un tempo di rimeditazione, non lo chiedevo per me personalmente, Assessore Benedikter; lo conosco da quando lei lo ha messo allo studio ancora tre anni fa questo disegno di legge, ma lo chiedevo come un invito al Consiglio questo tempo di rimeditazione. Veda il Consiglio se può accogliere questa mia proposta. Nel momento che facciamo una legge è meglio che l'abbiamo considerata e studiata.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Riprendiamo la discussione alle ore 15.

(Ore 12,20).

Ore 15.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio agli articoli: unanimità.

E' evidente che, dato che la commissione ha esaminato il disegno di legge e non solo le osservazioni del Governo, il disegno di legge va votato articolo per articolo, tanto più che sono state apportate delle modifiche. Quindi non siamo più in sede di art. 49 dello Statuto, ma in sede ordinaria di votazione di una nuova legge.

Titolo I

IL COMUNE

Capo I

Funzioni

ART. 1 - Natura giuridica e funzioni del Comune

Il Comune è un ente autonomo avente un territorio, una popolazione stabile ed una organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate.

Il Comune esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. E' altresì compito del Comune esercitare le funzioni inerenti a servizi e uffici di pubblica utilità connessi con gli interessi locali.

Il Comune è anche circoscrizione di decentramento statale, regionale e provinciale.

Ho letto naturalmente il testo della Commissione.

CORSINI (P.L.I.): Propongo un emendamento.

PRESIDENTE: La parola a Vinante, a lei, Segretario Vinante.

VINANTE (Segretario Questore - P.S.I.): Mi hanno detto che dal posto di segretario non posso parlare.

KESSLER (D.C.): Si, prendi posto oggi!

PRESIDENTE: Parli da là, ma quando ha chiesto la parola l'ha chiesta da là, invece deve chiederla da qui.

VINANTE (Segretario Questore - P.S.I.): Ah! Dovrei chiederla stando là e poi venire qua?

PRESIDENTE: Evidentemente.

VINANTE (Segretario Questore - P.S.I.): La signorina Sassudelli si preoccupa della mia linea (ilarità). Sono soddisfatto, almeno c'è qualcuno che si interessa di me. Penso però che la Presidenza dovrebbe metterci nella condizione di poter parlare dal tavolo dove ci troviamo, perchè se no si va su e giù per ogni piccolezza.

PRESIDENTE: Facciamo un'eccezione per lei!

PREVE CECCON (M.S.I.): Poi lamentatevi della maggioranza!

VINANTE (Segretario Questore - P.S.I.): La discussione di questa legge, e vi premetto che non faccio la discussione generale ma la discussione la faccio proprio sull'art. 1, ha avuto da noi tutti la massima attenzione. Abbiamo cercato nella forma più ampia di comprendere le esigenze di una amministrazione moderna contemperando però anche la necessità di dare ai comuni una possibilità, un orientamento definito, in modo da semplificare la amministrazione e soprattutto di dare delle direttive agli amministratori semplificando l'opera. Durante la discussione della legge, che è stata fatta quando è stata approvata, noi abbiamo sollevato notevoli osservazioni e presentato notevoli emendamenti; abbiamo presentato delle proposte per una diversa impostazione su determinati argomenti, che in parte sono state accettate e in parte no. Però ci incoraggia il fatto che il Governo ha accolto ed ha motivato il rinvio della legge su molti argomenti da noi sollevati e che non sono stati tenuti in considerazione dai gruppi di maggioranza e dalla Giunta.

Vediamo appunto all'art. 1 che il Governo dice che « l'impostazione e la definizione dei compiti del comune sono formulate in modo troppo vago e generico perchè se ne possano disciplinare i limiti funzionali, considerato anche che le attribuzioni nel nostro ordinamento, hanno di regola carattere istituzionale, nel senso che esse sono delimitate e previste da specifiche norme. Nessuna norma successiva specifica le funzioni dell'ente Comune, mancando tra l'altro ogni accenno alle spese obbligatorie e facoltative e via di seguito. Questi erano effettivamente degli argomenti che noi avevamo sollevato. Cioè avevamo detto: la legge, particolarmente l'art. l della legge è troppo generica; non fissa, non stabilisce delle funzioni, delle competenze, lascia alla libertà degli amministratori di affrontare problemi secondo le proprie convinzioni. Succede che è possibile che il comune faccia o operi dove non dovrebbe operare e trascuri quello che dovrebbe fare. Noi speravamo, almeno io personalmente, che la commissione, quando si è vista rinviare il provvedimento di legge con quelle motivazioni e quelle raccomandazioni che suffragavano un po' le nostre preoccupazioni che avevamo sollevato sia in sede di discussione generale che articolata, ne tenesse il dovuto conto.

Purtroppo abbiamo dovuto constatare che anche la commissione, confermando in via di massima quella che era stata la posizione assunta nella discussione del progetto di legge, ha accettato solo in parte le raccomandazioni e rimane purtroppo ancora con questa riconferma della legge; per cui vi sono delle lacune. Secondo il mio modesto punto di vista, anzichè dare agli amministratori uno strumento semplice che attribuisca loro competenze definite, si lascia una certa libertà, anzi una grande libertà di azione, che potrebbe portare a delle impostazioni errate delle proprie competenze. Infatti noi vediamo che nella precedente legge l'art. 91 elencava le specifiche competenze del comune e delle amministrazioni comunali, questa legge non le prevede. Non essendo poi stabilite le competenze, il comune può affrontare o meno determinate opere a seconda della propria convinzione, come ho detto prima, ma potrebbe dare la massima attenzione ad argomenti e a delle competenze che, viste forse da un occhio e da una visione più vasta, potrebbero, anzichè avere la massima attenzione, essere considerate in un secondo tempo. Con questa legge, se anzichè costruire la scuola, l'amministrazione comunale volesse costruirsi una sala da ballo, nessuno glielo potrebbe impedire...

KESSLER (D.C.): Il Parroco!...

VINANTE (Segretario Questore - P.S.I.): ...in quanto può considerare opera di utilità generale anche la sala da ballo, vista sotto il profilo della propaganda turistica. Ora non so se si può ammettere che l'attività di queste amministrazioni possa indirizzarsi indiscriminata senza nessun indirizzo, nessuna guida e delimitazione. Ritengo che, pur considerando la utilità dell'autonomia degli enti, una certa delimitazione sia opportuna, non perchè errori possano essere commessi solo dagli amministratori di piccoli comuni e solo nei piccoli comuni non si abbiano degli amministratori non dotati di quella preparazione amministrativa e tecnica che eventualmente si potrebbe pretendere, perchè se noi andiamo ad esaminare la cronaca dei giornali è più facile riscontrare delle impostazioni e dei fatti clamorosi di deviazione dalla legge più facile nei grossi comuni. dove forse gli amministratori sono più preparati ed hanno maggior ardire e forse hanno la tranquillità di godere l'incolumità. Non è per que-

sto che sollevo queste obiezioni, perchè effettivamente penso che tutti gli amministratori abbiano delle possibilità e delle capacità di bene amministrare, ma viceversa per dare un indirizzo ed una guida e per dire agli amministratori comunali: guardate che prima di tutto queste sono le competenze che dovrete affrontare, se poi avrete delle possibilità finanziarie allora potrete anche rivolgervi ad altre attività, senza porre limiti fissi. La commissione purtroppo questo non lo ha accettato e ci dispiace. Sapevo già all'inizio che il mio intervento non avrebbe avuto altro che la possibilità di esprimere o riesprimere il mio pensiero su questa legge, e soprattutto sulla necessità di poter dare uno strumento positivo ed idoneo ai nostri amministratori. Non mi aspetto certo che si rivedano le posizioni: la commissione ormai ha preso le sue deliberazioni. Però noi da questi banchi abbiamo il dovere di esprimere il nostro punto di vista su quello che sarà poi lo sviluppo futuro, per poter considerare se alla distanza di diversi anni le nostre preoccupazioni avevano ragione di essere o no.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma Corsini, Lorandi e Ceccon: « Il Comune è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, aventi un territorio, una popolazione, una rappresentanza elettiva, alla quale è affidata la cura degli interessi locali sotto il controllo degli organi a ciò preposti dalle leggi ».

CORSINI (P.L.I.): Brevissimamente, Presidente. La prima parte « il Comune è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni » è la ripetizione esatta della parte dell'art. 128 della Costituzione. L'obiezione che si potrebbe fare sarebbe questa: se è utile ed opportuno e necessario ripetere un articolo della Costituzione. Siccome nella relazione della commissione è stato detto che per dare organicità al progetto di legge è opportuno determinare nel primo articolo che cosa si intenda per comune, e poichè una delle obiezioni del Governo è quella che la Regione non ha potere di intervenire a determinare in altro modo da quello che abbia fatto lo Stato la natura giuridica del comune, mi pare che la mia proposta di questa prima formulazione possa superare ambedue gli scogli: accoglie il criterio della commissione legislativa e contemporaneamente riconosce l'obiezione del Governo al primitivo disegno di legge.

Secondo: « avente un territorio, una popolazione e una rappresentanza elettiva ». Ho già indicato nella discussione generale di stamane che, a mio avviso, l'articolo primo del proposto disegno di legge muta sostanzialmente quelli che sono i criteri giuridici oggi in vigore nell'ordinamento generale dello Stato. Si è voluto sostituire alla rappresentanza elettiva il termine di « organizzazione », credendo con questo che nell'organizzazione fosse compresa anche la rappresentanza elettiva. Io propongo di ritornare a quelli che erano i criteri seguiti dalla legge del 1915, al tempo precedente alla involuzione, che fissa l'elemento giuridico del comune nella popolazione e nel territorio e nella rappresentanza elettiva. Il mio emendamento si discosta anche dal proposto disegno di legge, perchè parla di popolazione e non di popolazione stabile. Noi sappiamo, attraverso la dottrina giuridica, che la popolazione di un comune è quella residente, o stabile, occasionale o fluttuante, presente di fatto, e non solo la popolazione stabile, che ha dei rapporti giuridici con il comune, ma anche il rimanente della popolazione, la quale è in un legame giuridico con il comune stesso. Pertanto non è possibile, a mio avviso, restringere la definizione del comune affermando che uno degli elementi giuridici è rappresentato solo dalla popolazione stabile.

Si dice ancora nell'emendamento che alla rappresentanza elettiva è affidata la cura degli interessi locali; in questo modo si accoglie quanto osservato dall'Assessore proponente, unendo il significato di rappresentanza elettiva e di organizzazione per la cura degli interessi locali. E' poi fissato ancora che questa cura di interessi locali si svolge sotto il controllo degli organi a ciò preposti dalle leggi dello Stato.

Credo, signori Consiglieri, che questo emendamento corrisponda tanto alla Costituzione, quanto ai poteri della Regione, quanto alla dottrina giuridica oggi in corso; pertanto ne raccomando l'accoglimento.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Mi oppongo a questo emendamento che innova fondamentalmente la dizione dell'art. 1 che,

come è stato detto, rappresenta in certo qual senso la sintesi dell'impostazione della legge come tale. Non ultimo per la ragione che il Consiglio Regionale ha deliberato un testo di art. 1, dopo averlo ampiamente discusso. Su questo testo si sono avute le osservazioni del Governo, in base a queste osservazioni si è operata una modifica del IIº comma, riproducendo l'art. 9 del T.U. della finanza locale e ottenendo per tutto il resto l'accordo anche con il Governo. Per cui credo che se il Consiglio non dovesse mutare radicalmente opinione, può senz'altro conservare il testo della commissione con la sicurezza che entri in vigore.

Nel merito osservo solo che non è opportuno, in un qualsiasi articolo di questa legge come in genere di leggi concorrenti, richiamarsi in via generale ai principi fissati da leggi generali della Repubblica. O questi principi ci sono — sappiamo che la legge generale della Repubblica che dovrebbe fissare le funzioni dei comuni non esiste ancora, non è stata ancora affrontata — quindi o la legge c'è, e allora l'ordinamento dei comuni della Regione deve attenersi ai principi medesimi recependoli nella legge regionale e senza rinviare ancora ad altra legge, perchè lo scopo della legislazione regionale è quello di fare leggi che diano un servizio, una base completa agli amministratori comunali, senza rinvii ai principi di altre leggi, ma assumendo questi principi e sviluppandone, se necessario, norme ulteriori che sono chiamate di sviluppo o di dettaglio. Poi per quanto concerne la rappresentanza ne abbiamo parlato oggi; per quanto concerne i termini generali « cura degli interessi locali », proprio questa espressione ha formato oggetto di rilievo e per superarla siamo tornati all'espressione già contenuta in una legge esistente, quella cioè proposta dalla stessa commissione.

Per cui, tutto considerato, essendo controproducente richiamarsi in via generale ai principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, o questi principi sono rispettati in questa legge, in quanto esistono, o non sono rispettati, ma comunque una legge come tale, la legge regionale di sviluppo e di dettaglio di principi fissati nelle leggi statali, deve contenere questi principi. « Cura di interessi locali » è un doppione, ci siamo adeguati al rilievo governativo e non ritengo che in una definizione

del comune che riporta la dizione della Costituzione « ente autonomo » si debba, nella definizione come tale, si debba poi riportare ancora come elemento costitutivo ed elemento integrante della personalità giuridica del comune il controllo degli organi a ciò preposti dalla legge. Il controllo c'è, sappiamo che è previsto dalla Costituzione e regolato anche in questa legge, ma che il controllo sul comune sia un elemento costitutivo della nozione del comune come tale, mi sembra tradisca una mentalità per la quale l'autonomia comunale è una cosa solo a metà.

Mi permetto di osservare anche a Vinante che qui o siamo per l'autonomia comunale e vogliamo realizzare la Costituzione, per quanto ci sia consentito, con una legge regionale, e sappiamo che la Costituzione, lo abbiamo già detto ampiamente, parla ormai semplicemente di funzioni, non più di spese obbligatorie e non obbligatorie, il concetto di spese obbligatorie o non obbligatorie è superato nella Costituzione, e questo è universalmente accettato anche dal Governo. E non vorrà Vinante elencare le funzioni, come funzioni del comune, non dico come spese, ma come funzioni del comune, siccome ha detto che dovremmo rifare l'art. 91 della legge del 1934, elencare come funzioni del comune l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale, la festa degli alberi, il trasporto dei cadaveri al cimitero, la vigilanza sui cani randagi, il trasporto degli alienati al manicomio, non vorrà che elenchiamo queste funzioni del Comune!

Poi è stato detto a suo tempo ampiamente che ciò non toglie che il comune non debba provvedere a certe funzioni che sono anche nella legislazione come sta oggi, che debba provvedere a certe funzioni anzichè ad altre. Anzitutto la nostra stessa legge fa riferimento alle funzioni stabilite ed attribuite dalla legge e con ciò recepisce tutte quelle funzioni che da leggi generali speciali, perchè sappiamo che sono tutte coperte da leggi speciali, sono attribuite al comune come compiti obbligatori. Di più ancora il Consiglio, nel varo di questa legge, ha introdotto l'art. 75 in cui si dice: « i Comuni sono tenuti ad assumere le spese indispensabili per la conservazione del patrimonio, per gli uffici e gli archivi comunali, per il trattamento economico e di quiescenza del personale, per il servizio di interesse locale e in genere per adempiere alle funzioni ad essi attribuiti dalla legge ». Cioè non si è tornati a fare la distinzione fra spese obbligatorie e facoltative ma qualche cosa di diverso, che può sembrare un gioco di parole, ma che agli effetti pratici è una cosa essenzialmente diversa, nel senso che questa distinzione è definitivamente superata, però si mantiene il concetto fondamentale che è insito anche nella Costituzione, che ci sono delle funzioni del comune, che il comune stesso non può eludere. Queste funzioni sono elencate sommariamente all'art. 75. Con ciò si è creato un sistema molto più elastico, volutamente, ma ciononostante si è voluto garantire che il comune come tale adempia prima di tutto a quelle che sono considerate le sue funzioni fondamentali o primarie, e che sono tutte quante regolate da leggi speciali.

VINANTE (Segretario Questore - P.S.I.): Ho visto che l'Assessore non ha afferrato, o forse non mi sono spiegato bene. Non dicevo che si devono fare le elencazioni delle spese obbligatorie, della posta, della pulizia e così via, non è questo. Dicevo che nelle spese obbligatorie — e lo dice anche l'art. 91 - sono d'accordo Assessore, che l'art. 91 prevede anche quelle spese che ha detto lei, però non ho detto di fare l'elencazione precisa dell'art. 91, ma ho citato l'art. 91 per dire che la precedente legge elencava gli obblighi che spettavano al comune. Naturalmente qui leggendo l'art. 91 vedo più di quanto diceva lei, perchè per esempio nelle opere pubbliche si parla di sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche, giardini, ville e passeggiate.

Quindi è questo un obbligo che eventualmente si può attribuire al comune, poi l'assicurazione degli operai; nella parte scolastica, la costruzione e la manutenzione degli edifici, delle scuole. Queste sono le spese obbligatorie che io intendevo eventualmente elencare, lasciando all'amministrazione comunale la facoltà di interessarsi anche di altre opere, quando i mezzi che sono a sua disposizione glielo consentano. Non voglio togliere nessun compito all'amministrazione comunale che abbia un interesse per la collettività e per i cittadini, che vivono in quel determinato centro, ma prima di tutto si dica: « signori amministratori, prima dovete pensare all'acquedotto, alla scuola, al cimitero, alla

fognatura ed a tutte le opere pubbliche che sono necessarie, poi pensate anche alla sala da ballo, se volete ». Questo volevo dire, ma lei mi pare che faceva un po' dell'ironia. Per questo ho dovuto rispondere. No, non è la carta bollata o la carta copiativa che bisogna mettere nelle spese obbligatorie, ma queste cose che oggi non ci sono e che oggi, stando pure alla dizione che voi dite, i comuni possono affrontare a loro discriminazione e come credono meglio. Pensavo del resto che sia anche di aiuto, signor Assessore, agli amministratori comunali, perchè se noi diciamo agli amministratori comunali « guardate che le vostre finalità ed i vostri compiti in via di principio sono questi ed in via sussidiaria il resto che vi interessa », credo che sarebbe stata una semplificazione. Non era che avessi voluto strozzare lo spirito e la volontà di iniziativa delle amministrazioni comunali, ma dare delle direttive e dare un binario. Vedremo, Assessore! Ci auguriamo che questa legge porti veramente e dia veramente la possibilità di indicare agli amministratori di operare nel miglior modo possibile, ma prevedo che inconvenienti notevoli ci saranno. E non è per nessuno spirito di limitazione dell'autonomia, perchè noi abbiamo sempre sostenuto la necessità dell'autonomia, ma che questa non diventi libertà assoluta e che si trasformi poi in licenza!

Questo è che noi volevamo, ma creda che, io personalmente almeno, condivido la necessità di dare ai comuni quell'autonomia più vasta possibile, però limitare possibilmente o delimitare il loro campo dando un ordinamento più preciso.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che il problema che si dovrebbe cercare di vedere per stabilire se vada meglio la formula proposta dal Consigliere Corsini o quella che già era contenuta nell'art. I, è quale delle due formule corrisponda di più alla definizione, al concetto per quel tanto che c'è nella legislazione, che le leggi della Repubblica danno del comune. In quanto mi sembra ovvio che la definizione di che cosa sia il comune non possa essere data da una legge regionale se non nel senso che questa materialmente o per comodità ripeta, perchè ci sia un articolo prima che cominci con una certa armonia ed una certa logica, ripeta quello che viene stabilito dalle leggi della Repubblica. Questo intanto per un motivo abbastanza semplice. Mi pare ov-

vio che se un ente che ha una competenza circoscritta ad una materia, fosse lui che definisce quale è questa materia, potrebbe, allargando o restringendo, modificare quello che il costituente ha voluto dare. Se noi ad un certo punto abbiamo le casse rurali e stabilissimo una definizione di casse rurali totalmente diversa da quella che esiste e facessimo rientrare anche la Banca d'Italia, credo che evidentemente non lo potremmo fare. Ma, a parte questo, che potrebbe anche essere opinabile, c'è il preciso articolo della Costituzione, l'art. 128 che dice: « Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni ».

Quindi deve essere la legge generale della Repubblica che determina le funzioni che alla Regione compete, e c'è già abbastanza da fare, quello di dettare tutte le norme per rendere più agevole ai comuni di adempiere questa funzione, ma non di aggiungerne o di cavarne, non di modificare. A me sembra, detto questo, che effettivamente la formulazione presentata dal cons. Corsini sia più completa, perchè ho seguito questa mattina l'esposizione del Consigliere, ho seguito la risposta dell'Assessore. Il dire che nella formula o nella parola « organizzazione » è compresa anche la rappresentanza elettiva è un po' stiracchiare!... Finchè si dicesse « ordinamento! ». Ma vi ricordate che c'è stata una discussione per stabilire se nell'ordinamento dei comuni entrasse anche la materia elettorale? Vi ricordate che in un primo tempo il Governo aveva dichiarato che questa non rientrava, ed aveva presentato una legge, e che poi il Senato, in difformità con l'opinione del Governo, fece una legge-cornice? Ma se il fatto della elezione democratica e della rappresentanza democratica degli organi comunali era dubbio che potesse essere nel concetto di ordinamento, mi sembra molto più, o per nulla, dubbio che debba e possa entrare nel concetto di organizzazione. Nè credo che ci sia da spaventarsi perchè nell'articolo primo viene richiamato il controllo. Bisogna intendersi: ci sono tante forme di controllo. C'è il controllo che effettivamente aiuta l'organismo a mantenersi sui binari della legge, e protegge i diritti dei cittadini. C'è la forma più subdola di controllo con il quale invece gli organi centrali possono far spontaneamente aderire alle proprie opinioni le organizzazioni, le strutture e gli organismi periferici. Del resto nella Costituzione, due articoli dopo aver letto quello che ho letto prima, è stabilito che un organo della Repubblica per le Regioni a statuto comune esercita il controllo di legittimità dei Comuni.

Quindi, se non hanno trovato repellente inserirlo in un articolo della Costituzione, non vedrei neanche perchè non si dovrebbe inserire qui; e non andiamo a guardare la forma, andiamo a guardare un po' che cosa sono questi controlli, ed allora vedremo che effettivamente questi controlli non sono eccessivi, anzi semmai vi è da chiedersi se non lo siano. Non so, per esempio, se i cittadini di un comune non molto lontano di qui, avrebbero sentito come una offesa al gonfalone del proprio comune il fatto che da parte degli organi che erano incaricati del controllo sugli atti del comune, si fosse impedito che alcuni milioni uscissero dalle casse del comune all'insaputa dell'organo competente a decidere, attraverso la porticina dell'economato. Credo che quelli non avrebbero sentito come un'offesa questo, ma semmai avrebbero anzi applaudito a quell'organo di controllo che aveva impedito questa situazione non legittima.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento preletto: 6 favorevoli, 19 contrari, 2 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 1 come preletto: 21 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto.

L'articolo è approvato.

Credevo che noi rivotassimo il testo precedente, in sede di art. 49 dello Statuto, mentre qui siamo in sede di votazione di un nuovo disegno di legge, in quanto è stato emendato. Almeno, finora è stato fatto così. Posso anche fare una questione di regolamento, se volete, dato che siamo molto pronti a queste questioni. L'altra volta abbiamo assunto il criterio, dato che il regolamento non dice nulla, perchè il regolamento dice: «Il disegno di legge rinviato viene notificato alla Commissione competente per la quale i tempi sono doppi », il criterio che se una legge viene sottoposta alla commissione per la riapprovazione, così come sta e giace, si dà lettura degli articoli e si approva la legge con la maggioranza speciale. Però se invece la commissione fa degli emendamenti alla legge in quanto accetta le osservazioni del Governo, si potrebbe ritenere necessario approvare tutto il testo del disegno di legge; tanto più che nella relazione del Presidente della commissione è detto: « nell'approvare nuovamente il disegno di legge la commissione decide di accettare ecc. ecc. ». Quindi pare che la commissione abbia esaminato ed approvato il disegno di legge. Mi rimetto al Consiglio per questo. E' stato detto nella relazione che è stato approvato il disegno di legge vuol dire approvare articolo per articolo, non si può approvare un disegno di legge solo approvandolo alla fine. Questo il regolamento non lo ammette.

DALSASS (S.V.P.): Per le commissioni?

PRESIDENTE: La commissione segue la stessa procedura del Consiglio. Se volete che prenda un altro criterio, per me; basta che non succedano contestazioni domani.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, ritengo che sia assolutamente necessario leggere ed approvare i singoli articoli che compongono questo disegno di legge, richiamandomi a quanto l'on. commissione ha scritto nella sua relazione all'art. 72: « Le osservazioni governative sono certamente assai serie e fondate ecc. Ritiene di dover proporre il mantenimento della norma, sicura che anche l'on. Consiglio esaminerà il problema con sguardo benevolo ». L'art. 72 nel testo di legge emendato, non figura, per cui noi lo dovremo trovare discutendo integralmente il precedente disegno di legge.

PRESIDENTE: Infatti l'art. 72 non c'è.

DALSASS (S.V.P.): No, perchè è invariato.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma si dice espressamente che si ritiene di dover proporre il mantenimento della norma, sicura che anche il Consiglio esaminerà il problema.

PRESIDENTE: Anche l'art. 4 avete esaminato, chiedendo che venga mantenuto. La commissione riferisce al Consiglio, il quale decide. Quindi quando la commissione decide di insistere nel mantenimento dell'art. 4 originale, bisogna votarlo.

KESSLER (D.C.): Certamente.

DALSASS (S.V.P.): E' una proposta della commissione.

PRESIDENTE: Non si può passare all'art. 11. Perchè non c'è neanche l'art. 4, qui passa dall'art. 1 all'art. 11.

DALSASS (S.V.P.): Perchè si è insistito sul testo originario come commissione.

KESSLER (D.C.): E' ben certo che tutti gli articoli soggetti a rinvio devono essere esaminati dal Consiglio, anche se nella relazione della commissione non sono stati riportati; forse è stato anche un errore, non sono riportati in forma comparativa la quale è stata adottata solo per gli articoli per i quali la commissione ha ritenuto di apportare una modificazione. Si trattava di trascrivere o per lo meno bastava che mettessimo da una parte l'art. 4 e dall'altra « invariato » e forse era più chiaro. Ma è certo che tutti gli articoli, compreso il 72, sui quali sono stati mossi motivi di rinvio devono essere esaminati dal Consiglio, indipendentemente dal fatto che la commissione abbia fatto delle variazioni o proponga al Consiglio di mantenere il testo integrale. Riterrei però che gli altri articoli, che non sono stati oggetto di rinvio governativo, restino integrali, e per questi si possa seguire la prassi fin qui seguita, in base alla quale non si è rifatta la discussione un'altra volta, su tali articoli non toccati da rilievo governativo. Perchè il rilievo governativo si appunta su determinati articoli e lascia gli altri articoli.

Penso che questi ultimi, votati regolarmente dal Consiglio e non opposti dal Governo, siano articoli definitivamente votati e non vadano posti in discussione un'altra volta.

PRESIDENTE: Si può anche procedere così.

KESSLER (D.C.): Nulla in contrario se si vuole procedere in altro modo.

PRESIDENTE: Se nessuno solleva eccezioni, possiamo procedere così, solo che c'è una norma del regolamento che dice: « Il Consiglio Regionale non può deliberare in maniera contrastante con precedenti deliberazioni, se non dopo sei mesi ».

PARIS (P.S.D.I.): Mi pare che non ci sono solo gli articoli sui quali il Governo ha proposto degli emendamenti ecc. che costituiscono il corpo della legge, ma tutti gli articoli. D'altro canto perchè si deve vietare al Consigliere di proporre eventuali emendamenti? Inoltre sono dieci anni che si procede con il metodo di leggere e discutere, se c'è una discussione, e di emendare, se il Consiglio chiede di emendare, e di approvare tutti gli articoli. Si intende innovare o no? si è nell'incertezza? Si vada a consultare i verbali di qualche seduta, non sono state certo poche le sedute in cui ci siamo trovati davanti a questa necessità di riapprovare una legge; si vedrà come si è proceduto per il passato, per dieci anni.

PRESIDENTE: Questa è la verità, ma ho discusso questa materia anche con il Presidente della Giunta. Evidentemente nel corso di un rinvio di un disegno di legge può anche essere la Giunta che ritiene di poter proporre al Consiglio o alla commissione propri emendamenti, perchè c'è un ripensamento sul disegno di legge riproposto, nel senso che se si attua la procedura di fissare quanto è stato deliberato non può essere rivisto nè per iniziativa della Giunta, nè per iniziativa della commissione, nè dei Consiglieri; resta ormai deliberato quello che è. Se questa è una procedura è una procedura effettivamente nuova e non contrasta con il regolamento a quanto vedo, perchè ci siamo tenuti alla prassi; però se continuiamo con questa procedura allora neppure la Giunta può presentare emendamenti al testo di legge, ed il testo di legge va così come sta e giace alla commissione e solo si possono presentare emendamenti su quegli articoli sui quali il Governo ha fatto la censura. Non so se è bene che si applichi una procedura così che può limitare il diritto di variazione di un disegno di legge, non solo su sollecitazione del Governo, ma anche per innovazioni che possono venire dagli stessi proponenti, ai quali sarebbe vietato fare delle proposte. Finora la Giunta ha fatto anche così, ha fatto proposte di revisione in moltissimi casi, quando il disegno di legge è rinviato. Se la Giunta ritiene di attuare questo criterio non vorrei che domani venisse invocato un altro criterio per dare modo di fare revisioni. Dato che il regolamento non ha disciplinato questa materia, ci penseremo nel momento in cui faremo il nuovo regolamento, ma nel dubbio, se nessuno chiede la parola lo metto in votazione e passiamo avanti a fare gli articoli,

PREVE CECCON (M.S.I.): Questa sua interpretazione è corretta, e trova conferma in quanto dice il vice Presidente di questa Assemblea, in merito all'interrogazione precisa che ho fatto stamane sul procedimento dei lavori; ha parlato addirittura di articoli pacifici, ha detto che quando sono articoli pacifici nel senso che il Governo non ha mosso obiezione alcuna, e un consigliere intende ugualmente emendare, può proporre un emendamento.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'art. 2, di cui dò lettura:

ART. 2 - Potere regolamentare

Il Comune, in conformità delle leggi, emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale, sull'ordinamento delle istituzioni in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione, sulla gestione del patrimonio e dei servizi, sui tributi e le prestazioni d'opera, sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi.

CORSINI (P.L.I.): Ho insistito stamane, Presidente, e devo insistere di nuovo. Qui bisogna stare attenti ad una cosa: come intendiamo questo potere regolamentare del comune e su che cosa lo fondiamo. Già stamane ho fatto la distinzione che può essere fondata tanto sulla ratio loci quanto sulla ratio materiae. Mi è stato risposto dall'Assessore che si tratta di ratio materiae nel momento in cui si parla di istituzione a favore della generalità degli abitanti del comune o di una frazione. Sono anche disposto ad accettare quanto ha detto l'Assessore, ma m domando allora: la ratio loci è effettivamente determinata? Vogliamo uscire da questa terminologia giuridica ed affrontare quello che è il problema nella sua schiettezza? Domando se il potere regolamentare del comune, nella intenzione dei proponenti e nelle dichiarazioni della Giunta proponente, riguarda le istituzioni che appartengono al comune o riguarda tutte le istituzioni in quanto operino ed abbiano sede o una dipendenza all'interno del Comune.

Chiariamo questo conflitto tra la ratio loci e la ratio materiae. E quando questa mattina ho fatto questa osservazione non avevo presente il testo della legge comunale del 1915, al quale mi richiamo volentieri, perchè la considero fra le leggi comunali del nostro Stato quella più vicina ai criteri demo-

cratici della rappresentanza e della corrispondenza dei poteri fra i vari enti. Ebbene all'art. 131, n. 6, si dice: « Nell'una e nell'altra sessione il consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti delibera intorno a: 6) i regolamenti sui modi di usare i beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune ». Qui è determinata la ratio loci ed è determinata la ratio materiae.

Si vuole in sostanza con quanto proposto in questo art. 2 attuale affermare che il comune ha poteri regolamentari su delle istituzioni che non sono comunali, sono provinciali o nazionali, ma ha il potere regolamentare perchè queste istituzioni operino nel singolo comune? E' questo che si vuole? Ci si dica con sincerità. Non è questo che si vuole? Allora aggiungiamo, là dove si parla di ordinamento delle istituzioni, la terminologia e la dizione già usata nella legge del 1915 « sulle istituzioni che appartengono al comune ». Allora l'articolo mi pare chiaro ed avrà la mia approvazione.

PRESIDENTE: Prepari un emendamento.

CORSINI (P.L.I.): Propongo un emendamento che in luogo della « generalità degli abitanti del comune o delle frazioni »...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Mi oppongo e consiglierei al cons. Corsini di leggere, oltre al 131, n. 6, anche il 132 del testo unico del 1915, ed allora leggerà che sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune o delle sue frazioni. E' evidente che la interpretazione di questa dizione ormai sarà consacrata dalla prassi che risale al 1915 per lo meno.

D'altro canto affermare ed arrivare alla possibilità che il comune possa con questa potestà regolamentare ordinare e provvedere all'ordinamento dell'INA-Casa o dell'Istituto nazionale previdenza sociale mi sembra che è del tutto fuori luogo, quando si legga lo stesso articolo, il quale dice « il Comune in conformità delle leggi... »; quindi rientriamo in quella che è la potestà regolamentare del comune che non può esplicarsi al di fuori delle leggi. Ammesso e non concesso che questa sua interpretazione estensiva delle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del comune ripresa dall'art. 132 del testo unico del 1915 urterebbe, nello stesso istante in cui viene enunciata, urterebbe contro i limiti

della potestà regolamentare che sono quelli previsti dalle leggi in genere, da tutte le leggi.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi pare di dover mantenere in tutta la sua realtà la esposizione testè formulata dal Consigliere che mi ha preceduto, in quanto altro è la facoltà di controllo ed altro è la potestà di controllo ed altro ancora è il potere regolamentare. Il comune può vantare in questo testo unico, direi, così, che il comune potrà vantare indubbiamente la sua facoltà di controllo su tutti gli enti che nel suo territorio e nell'ambito del suo territorio esercitano una qualsiasi attività, appunto perchè interessa la attività più ampia di tutti gli amministrati, altra è la facoltà di invadere le competenze specifiche dei singoli consigli degli enti stessi. Il potere regolamentare non ha nulla a che vedere con la facoltà di controllo, perchè questo viene a limitare le possibilità di autonomia statutaria, della quale godono gli enti. Quindi mi pare che l'osservazione posta dal cons. Corsini sia valida e sia da mantenere la sua pregiudiziale, e sia da accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE: Allora è in votazione l'emendamento che aggiunge, dopo la parola « istituzioni » le parole « che appartengono al comune », che sono quindi in rapporto di dipendenza del Comune e non in rapporto regolamentare.

Chi è d'accordo con questo emendamento? 4 favorevoli, 20 contrari. L'emendamento è respinto.

Pongo ai voti l'art. 2: 20 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto.

ART. 3 - Entrate del comune

Il Comune provvede al suo fabbisogno finanziario con redditi patrimonali, con tributi da esso deliberati a sensi di legge, con quote o compartecipazioni di tributi erariali, nonchè con qualsiasi altra entrata di competenza.

Pongo ai voti l'art. 3: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 4 - Uso della lingua tedesca

Nella provincia di Bolzano le deliberazioni e gli altri atti del Comune e degli enti locali destinati alla generalità degli abitanti, devono essere bilingui; gli altri atti, in particolare la corrispondenza dei Comuni e degli enti locali tra loro e con la Regione e la Provincia di Bolzano, possono essere redatti in italiano o in tedesco.

LORANDI (M.S.I.): Se l'altra volta a dichiarare l'incostituzionalità di questo articolo era solo la mia parte, questa volta ho il piacere di aver visto le affermazioni della mia parte corroborate dal giudizio del Governo. Il Governo ha dichiarato illegittima la prima parte di questo articolo ed incostituzionale la seconda parte. La prima parte non è altro che la ripetizione delle norme che sanciscono la bilinguità in provincia di Bolzano, ripetizione che il Governo ritiene non di competenza della Regione, perchè la Regione non ha il diritto di legiferare sull'uso della lingua. La seconda parte è incostituzionale perchè prevede l'uso della bilinguità per cui essa non sarebbe più bilinguità, si stabilisce con la seconda parte dell'art. 4 il monolinguismo in Alto Adige, e ciò non trova giustificazione nè nella Costituzione nè nel Patto De Gasperi-Gruber nè in altri documenti giuridici. La S.V.P. sa benissimo che le conseguenze della votazione di questo articolo comportano questi fatti. Tanto è vero che non più tardi di domenica scorsa il suo Presidente - mi dispiace che non sia qui, ma siccome ha parlato il Presidente della S.V.P. ritengo che abbia parlato la S.V.P. — ha dichiarato in uno di quei comizi che la S.V.P. sta ora riprendendo come al tempo prima e post Castel Firmiano, ha dichiarato testualmente quanto segue: « Per quanto riguarda l'uso della lingua tedesca nei pubblici uffici, è proibito oggi ad un sindaco tedesco di scrivere ad un suo collega in lingua tedesca ». La legge stabilisce che la lingua ufficiale, anche in Alto Adige, è la lingua italiana. Ma dice qui: « Vi sono molti sindaci che non si curano del divieto e fanno bene. perchè non è con questo che si pone in pericolo il confine del Brennero. Perciò si scriva tranquillamente in tedesco. E' un rospo che gli italiani finiranno per ingoiare ».

Una volta arrivati a questo punto, cioè che tuttavia contro il divieto di usare la lingua tedesca per rapporti d'ufficio lo faranno, gli italiani lo dovranno anche ingoiare, il dott. Magnago ha usato testualmente la parola « fressen » che ognuno sa che cosa significa. Per quanto riguarda il confine del Brennero il pensiero del dott. Magnago è questo: « State tranquilli, il Brennero... »

PRESIDENTE: L'argomento è la lingua, Consigliere!

LORANDI (M.S.I.): « ...il Brennero non sopravviverà a noi, noi sopravviveremo al Brennero ».

Tutto serve per significare lo spirito! Voglio richiamare la maggioranza che nella persona di un Consigliere di Bolzano si è mostrata stamane così sdegnata ed offesa perchè ieri un giornale le ha imputato una determinata posizione, voglio richiamare la maggioranza alla gravità di quanto stiamo per decidere. Questo non trova nessuna giustificazione giuridica, trova un giudizio del Governo vostro, Consiglieri della D.C., il quale ha detto che questa norma è incostituzionale, e proprio in questi giorni trova, per bocca dell'esponente massimo della S.V.P., la esatta valutazione del suo significato. Perchè non sono io che la do, è il Presidente della S.V.P. che ha detto questo: questo dobbiamo farlo e gli italiani lo dovranno ingoiare. Se voi avallerete con il vostro voto questo articolo non potete più lamentarvi se domani qualche giornale vi rinnoverà la accusa che vi ha fatto oggi un giornale della Regione. A chi poi volesse fare anche un altro genere di considerazioni o volesse fare i confronti storici, perchè anche questo c'è, vorrei ricordare ai Consiglieri di Trento che non può esistere e non esiste la possibilità di paragonare la situazione di Bolzano con le Province vicine, non esiste la possibilità di raffronti storici, perchè Trento, non dimentichiamolo, fu sempre una Provincia monolingue, tutta e totalmente italiana...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E Bolzano era tutta tedesca!

LORANDI (M.S.I.): ...mentre Bolzano è una provincia in gran parte tedeschizzata...

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Approfondisca i suoi studi!

LORANDI (M.S.I.): ...in tempi recenti...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Voi l'avete snazionalizzata, voi, i fascisti!

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Approfondisca gli studi!

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Un'altra Strasburgo.

LORANDI (M.S.I.): C'è la minoranza di Lu-

serna, non ricordavo... Perchè gran parte della provincia di Bolzano fu tedeschizzata in epoca relativamente recente. C'è la Gardena che, prima che fosse costruita la ferrovia, era interamente ladina, se ci fosse Pupp lo potrebbe testimoniare. Ho parlato con uno che fu nel 1880 ad Ortisei, e disse che allora ad Ortisei c'era solo una famiglia tedesca, era un albergatore originario di Merano, gli altri erano ladini che non sapevano una parola di tedesco. Dopo la costruzione della ferrovia e dopo il massiccio attacco che l'Austria fece in tutta la zona, allorchè dopo il 1866 lo sviluppo nazionale dell'unità italiana minacciò le sue frontiere al di qua delle Alpi, l'Austria condusse una azione tenace e massiccia per tedeschizzare la Regione. Ora in Val Gardena per esempio, il tedesco è quasi ovunque affermato come seconda lingua e non mi diranno che i ladini appartengono al gruppo germanico, perchè i ladini appartengono al gruppo di lingue neolatine.

DALSASS (S.V.P.): Ed i celtici?

LORANDI (M.S.I.): Neolatine, si chiamano lingue romanze!

DALSASS (S.V.P.): E' tutt'altra cosa, sono celti!

LORANDI (M.S.I.): La Gardena è stata tedeschizzata in epoca recente, e questi sono fatti che ognuno di noi può vedere e toccare con dito personalmente. Quindi la provincia di Bolzano non è proprio monolingue, fu una provincia in cui vaste zone sono state tedeschizzate recentemente; è una provincia mistilingue. Si tenga conto di questo fatto, che il bilinguismo è sancito dalla legge, è garantito da precisi documenti e sul piano giuridico non c'è niente da dire, ma il monolinguismo non è giustificato nè dalla storia, nè dalla geografia, nè dal diritto.

Se sarà approvato questo articolo nella sua forma, nella prima e nella seconda parte, la S.V.P. avrà uno strumento giuridico e legale per condurre la lotta contro la lingua italiana su vasta scala con tutti i mezzi che le consentono le sue possibilità politiche ed economiche. Spero che la D.C. in Alto Adige, nella persona dei suo tre rappresentanti, prima del voto, nella persona dei suoi tre rappresentanti, vorrà prendere posizione, sia che lo dica Bertorelle, sia che lo dica l'Assessore Panizza o Rizzi;

vorranno dire qualche cosa in merito, perchè ritengo che non sia giusto che si decida di una cosa del genere, senza che una parte del Consiglio, la parte che qui ha la responsabilità di quanto avviene qui dentro, si pronunci. Desidero, e mi riservo di intervenire dopo, rivolgo questo invito: che la D.C. dell'Alto Adige dichiari e prenda posizione su questo articolo.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Il cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On le Presidente, stamane abbiamo appreso della felice abilità con la quale il partito di lingua tedesca è riuscito a far stilare la relazione sulla proponibilità di un articolo chiaramente incostituzionale al partito di maggioranza di lingua italiana; abbiamo appreso quindi che quello che si era riservato in questa legge a livello più alto fra il Presidente del Consiglio e i deputati di lingua tedesca, nello stilare la relazione a questo articolo incostituzionale si è ricorsi ad un livello ancora più basso lasciandolo proprio fare ad un partito che dovrebbe tutelare gli interessi della popolazione di lingua italiana.

Ma un'altra obiezione vorrei fare in questo momento. Vorrei chiedere se all'illustre estensore del commento non è sorto il dubbio che i Consiglieri, leggendolo, potessero ritenersi soddisfatti o potessero ritenersi non offesi. Perchè scrivere così: « Si ritiene di poter insistere nella richiesta di conservare l'art. 4 nel testo originario in base alla considerazione che si tratta di atti e di comunicazioni destinati alla popolazione di lingua tedesca », mi pare che la norma stabilisca completamente altra obbligatorietà, mi pare che la norma parli invece di atti fra amministratori e non parli di atti destinati ai singoli cittadini, perchè chiaramente questa facoltà di avere gli atti nella lingua materna è concessa dallo Statuto e non ci sarebbe stato bisogno di doverla affermare qui dentro in questa legge. Quindi, ad un certo momento, a forza di essere tanto abili, si viene tranquillamente a sovvertire le carte di fronte al Consiglio che è chiamato a discutere questa legge. Vorrei anche dire che, così comportandosi, si va oltre addirittura a quello che era stato il pensiero dell'onorevole Degasperi. Quando ci si comporta in questo modo e si accoglie un determinato principio che è qui codificato, allora

si contravviene a quanto Degasperi ha scritto ad un Deputato trentino e che mi permetto di leggere a questo onorevole Consiglio: « E' come ardessero nel nostro animo due fiamme, quella di una regione italiana con una propria storia secolare inserita appena da poche ore nella storia ufficiale dello Stato italiano, e quella più intensa e più vasta del pregiudiziale e sostanziale sentimento italiano ed italico. In questa fiamma io invitavo i miei trentini a bruciare i resti di un cantonalismo gretto e antiquato per costruire invece la Regione, al servizio della Nazione ».

« La Regione al servizio della Nazione ». Così facendo, accogliendo simili proposte, la Regione è posta al servizio della S.V.P. e la Nazione è svilita agli interessi dei partiti. Questo si ottiene quando appunto si perde di vista quello che è l'interesse della Nazione. Pertanto non c'è da lamentarsi e l'Assessore non c'è ---, se poi si è costretti ad assumere quegli atteggiamenti di fronte a certi articoli di giornali, atteggiamenti che abbiamo purtroppo visto prendere stamane al termine di chiusura della riunione, perchè basta appunto comportarsi nello spirito indicato da chi vi fu capo spirituale, basta comportarsi secondo le tradizioni che vi ha voluto lasciare in questa lettera e allora non succederà quello che stamane purtroppo è successo qui dentro.

Per questo motivo, siccome ritengo assolutamente veridico quello che lo Stato ha fatto osservare nel respingere questa legge, cioè che la prima parte dell'art. 4 è illegittima e la seconda parte è incostituzionale, quando si tratterà di votare questo articolo chiedo che venga votato per separazione, perchè mi piace vedere, e ritengo utile vedere quale sarà il comportamento degli on. Consiglieri,

SEGNANA (D.C.): C'è un unico comma!

SCHATZ (S.V.P.): Chiedo la votazione segreta su questo articolo.

LORANDI (M.S.I.): Chiedo di parlare ancora su questo articolo.

PRESIDENTE: Volevo vedere circa la votazione di questo articolo, lei può parlare. Se ci sono 5 che vogliono la votazione, altrimenti non è accolta.

LORANDI (M.S.I.): Invano ho invitato i Consiglieri della D.C. dell'Alto Adige ad esprimere la loro opinione su questo articolo. Ricordo loro che essi, se sono rispettosi della democrazia che hanno ogni momento in bocca, sarebbero vincolati da un organo democraticamente eletto dal loro partito a votare contro questo articolo, perchè nel giugno scorso il comitato provinciale della D.C. dell'Alto Adige, regolarmente e democraticamente eletto, in una riunione li vincolò a questa posizione. Quindi dico oggi qui responsabilmente che non sono come italiani ma come democristiani, per quello che allora decise il loro partito nei suoi organi costituzionali, e per quello che, come poco fa ha ricordato Ceccon, scrisse lo stesso Degasperi, sarebbero vincolati a ricordare che la Nazione viene prima della Regione, e comunque viene sempre prima della S.V.P. e dei compromessi con la S.V.P. Se la D.C. dell'Alto Adige in questo punto importante e sul secondo comma dell'art. 4 voterà come vota la S.V.P. preannuncio in questa sede alla D.C. un'azione per farlo sapere a tutti gli elettori dell'Alto Adige.

KESSLER (D.C.): Bella scoperta! Lo avete sempre fatto sapere!

LORANDI (M.S.I.): Noi ci assumiamo le nostre responsabilità, se le assumano anche gli altri se non vogliono che i giornali li trattino come li hanno trattati.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. E' stata chiesta la votazione per divisione.

PARIS (P.S.D.I.): Domando la parola per dichiarazione di voto.

Dichiaro che voterò contro questo articolo per adeguarmi a quelle che sono le osservazioni fatte dal Governo, e qui sono curioso di vedere come si comportano i Consiglieri — certo, caro Benedetti, coerenza, non dico coraggio, solo coerenza! — che ieri, di fronte ad una materia che per noi era di competenza del Consiglio e per altri no, hanno votato contro la nostra proposta, oppure si sono astenuti. Siamo appena a 28 ore di distanza, e qualche soddisfazione è bello averla, sarà una soddisfazione platonica...

KESSLER (D.C.): Male!

PARIS (P.S.D.I.): Certo, caro Kessler.

KESSLER (D.C.): Non ho neanche parlato!

PARIS (P.S.D.I.): Ho sentito un ruggito, e questo non può venire che dalla faccia leonina di un Kleber, al quale tu assomigli e che è stato un grande generale.

KESSLER (D.C.): Grazie.

PARIS (P.S.D.I.): C'è questa soddisfazione, platonica, ma è bello averla qualche volta.

PRESIDENTE: Volete avere tutte queste soddisfazioni? Passiamo ai voti.

PARIS (P.S.D.I.): Se ieri il Consiglio non era competente per certe cose!....

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola?

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Ho sentito qui delle invocazioni alla giustizia, alla Nazione, a Degasperi, che francamente mi fanno un po' sorridere, Signori. Questi Signori della S.V.P. che qualche volta indubbiamente, anche secondo il mio modo di vedere, fuori e oltre ogni ragione chiedono la tutela dei loro interessi, a volte dovete pure riconoscere dalla destra, dalla mia destra...

CONSIGLIERE: Non da quella del Presidente!

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): ...cioè dalle sinistre, abbiamo sentito degli attacchi, perchè proteggiamo la S.V.P. Scegliamo o l'uno o l'altro: o noi proteggiamo il Governo o la S.V.P. La risposta è che non cerchiamo di proteggere nè l'uno nè l'altro, ma la Regione e, con la Regione, anche voi. E' giusto che se lo Statuto c'è, se c'è l'accordo di Parigi, che questi signori possano parlare nella loro lingua e qui è previsto che lo possano fare.

PARIS (P.S.D.I.): Chi lo nega?

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): E debbono poter parlare nella loro lingua anche negli atti ufficiali. Non è possibile che debbano andare, quando ricevono una lettera dal comune, dall'interprete. Questo sforzo direi che va lodato e non deprecato. Sono gli eccessi che si deprecano, non quello che appare giusto a chiunque. Perchè, Signori, diamo in mano al partito della S.V.P. armi come

quelle che diamo in mano tutti i giorni, non noi, quando mandiamo un postino di Caltagirone a distribuire le lettere in Alto Adige? Non è giusto! Cerchiamo di restare nel giusto, ed allora, sì, potrete dire e rimproverare alla D.C. se tiene più a destra o a sinistra. Signori, noi ci stiamo svenando da molto tempo e proprio in difesa della Regione e solo della Regione e per la Regione anche per la Provincia che io rappresento. Voi invece state lanciando parole contro parole, presi dall'unica preoccupazione che è quella di rompere quell'alleanza, chiamatela così, quella collaborazione, o chiamatela così, che è necessaria, come dissi altra volta, fra D.C. e S.V.P. Tutte le volte che vi è stata data la possibilità o avete creduto di avere la possibilità di rompere questa collaborazione, senza la quale la Regione non cammina, tutte le volte lo avete fatto e noi abbiamo dovuto difenderci.

RIZZI (D.C.): Volevo solo dire una cosa, rettificare brevissimamente l'affermazione di Lorandi; vorrei dire che quel comitato provinciale della D.C. nel giugno scorso non si è mai riunito e non ha mai dato nessun ordine di votare su questo argomento in un senso o nell'altro.

LORANDI (M.S.I.): C'è un articolo sull'« Alto Adige! ».

PREVE CECCON (M.S.I.): No, Presidente, sono estremamente costernato di dover riprendere la parola dopo che il Presidente della Giunta Provinciale ha espresso quel suo commovente atto di fede alla Regione. « Noi difendiamo la Regione! »... E ha scomodato un abitante di un'altra Regione a statuto speciale!... E' andato a prendere il postino di Caltagirone, mentre la canzone parla del postino della Val Gardena...

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Poteva essere anche di Caltanisetta o di Potenza!

PREVE CECCON (M.S.I.): Comunque ha scomodato il postino di Caltagirone. Quando noi vediamo che oggi si rifiuta di votare la legge sugli ospedali perchè quello che si vuole è la separazione degli italiani dai tedeschi anche negli ospedali, non mi venga a dire che lei difende la Regione! Lei difende interessi particolari di partito! Non si difendono gli italiani così, quando, in seguito alle leggi da voi votate, 20 asili della provincia di Bolzano si chiudono. Non si difendono gli italiani! E non si ha il diritto di invocare il postino di Caltagirone, e non si ha il diritto di invocare soprattutto questo quando in campagna elettorale si manda Pella e si manda Togni in provincia di Bolzano e si manda Tambroni a fare i bei discorsi, a fare gli immortali principi, a proclamare cose sublimi...

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Purtroppo!

PREVE CECCON (M.S.I.): ...e poi si fa viceversa, si attua tutto l'opposto...

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Purtroppo!

PREVE CECCON (M.S.I.): ...di quello che questi signori vanno a predicare! Bisogna essere coerenti e rettilinei, sempre, coerenti! E non è vero, cons. Rizzi, quello che ha detto lei, perchè proprio io qui dentro, e chiedo di essere rettificato se shaglio, ho letto l'ordine del giorno votato dalla direzione della D.C. di Bolzano, ordine del giorno con il quale si respingeva le norme di attuazione dell'edilizia popolare, ordine del giorno con il quale si respingeva la legge sui comuni, e parlava dello art. 4 proprio per motivare la ripulsa a detta legge. Dopo è venuto chi ha portato la pace. Questi sono affari vostri, però non mi si dica quello che lei ha voluto dire qui dentro....

RIZZI (D.C.): Non è stata fatta nessuna riunione!

PREVE CECCON (M.S.I.): E soprattutto prego, quando si fanno professioni di assoluto regionalismo, di tenere presente che il nostro dovere è un altro. Siamo la Regione nella Nazione, e ripeto le parole di Degasperi: « Regione vitale al servizio della Nazione ». Attuate questo programma e non ci scontreremo.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Ciacere!

PARIS (P.S.D.I.): Dichiarazione di voto non c'è, perchè continua la discussione. Qui, egregio Presidente della Giunta Provinciale, lei ha parlato della sua destra, e io ho invocato la coerenza e quelle piccole soddisfazioni che non cambiano nulla nella vita ma che possono personalmente anche

far piacere. Non dico che si tratta del postino della Val Casies, io devo deprecare che si mandi lassù a svolgere quel servizio un cittadino che non lo può svolgere. Queste cose le posso dire per gli otto anni di vita passati in Alto Adige, le affermo oggi ed allora, durante gli otto anni, quando agire diversamente non era certamente facile; io agivo secondo un principio e un giudizio in base ai quali il privare una popolazione della scuola che insegni la lingua materna è un delitto! E io ho sempre agito di conseguenza. Vi dò anche il nome ed il cognome di persone che vivono ancora. Ma altra cosa è la gravissima affermazione da lei fatta, quella cioè che questa collaborazione è sempre necessaria. La collaborazione sì, ma non la prevaricazione da parte di un gruppo su di un altro. Non uscire dalle norme stabilite dalle leggi che noi siamo tenuti ad osservare, egregi Signori. Quindi non è da parte delle minoranze, e io difendo i sei che siedono su questi scanni, la volontà di buttare la Regione all'aria. No, Presidente della Giunta Provinciale, ma nemmeno l'arrendevolezza che voi dimostrate, non l'acquiescenza e i continui ricatti, perchè qui siamo di fronte a un ricatto...

LORANDI (M.S.I.): Eccome no!

PARIS (P.S.D.I.): ...quando voi votate questo articolo, perchè ci sono gli articoli dello Statuto, ci sono gli articoli delle norme di attuazione, ci sono le osservazioni del Governo, ci sono richiami alle leggi da parte del Governo. Contestatemi la validità di questi richiami, di questa legge, e solo allora potete parlare. Sono per la collaborazione, la vedo necessaria, è necessaria; il nostro compito è superiore agli interessi di 700 mila abitanti della Regione Trentino-Alto Adige, ma solo collaborazione e non andare al di là, e se necessario mostrare tutta la fermezza in certi momenti della vita politica, anche di una politica modesta, come può essere quella di un Consiglio Regionale, quello è il vostro dovere e niente altro, e non al di là.

CORSINI (P.L.I.): Non so a chi voleva rivolgersi l'avv. Rosa nel momento in cui ha fatto quelle gravissime accuse nei confronti della minoranza che ho sentito; non so se voleva rivolgersi a chi aveva precedentemente parlato, o a tutte le minoranze. Devo fare a questo punto una dichiarazione, da parte mia personale e da parte del partito che qui rappresento...

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Non c'era!

CORSINI (P.L.I.): No, ero presente quando ha fatto quella dichiarazione!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Nel passato non c'era!

CORSINI (P.L.I.): Non ho nessun desiderio di produrre una frattura fra la D.C. e la S.V.P. in modo tale che possa essere compromesso l'avvenire della Regione, però sono altrettanto convinto che la Regione non è fine a se stessa. La Regione ha degli scopi da raggiungere, la Regione è fondata su delle leggi costituzionali che in questa sede non possiamo che applicare. Vogliamo proporre per qualche articolo dello Statuto un'innovazione costituzionale dell'articolo stesso dove si tratta di questa materia? Non vi sembra che l'articolo dello Statuto che parla dell'uso della lingua tedesca nella Regione corrisponda a quanto qui si desidera, o non vi sembra neppure che corrisponda a quelli che possono essere i desideri di un totale rispetto del gruppo di lingua tedesca? Vi dico: discutiamo, proponiamo una revisione costituzionale dell'articolo dello Statuto stesso. Ma fino al momento in cui questo Statuto e l'articolo in esso contenuto sono qui e sono legge che noi dobbiamo rispettare, si pone il problema se l'art. 4, del quale stiamo discutendo, corrisponde a questo Statuto, sì o no? La risposta che vi ha dato il Governo è stata negativa. Avete motivi di natura giuridica per dimostrare che l'art. 4 non corrisponde a quelli che sono i vostri desideri, non parlo in questo momento se legittimi o illegittimi, giusti o ingiusti; ma avete una risposta di natura giuridica per dire che la censura mossa dal Governo non doveva essere mossa? Esponeteli al Consiglio Regionale, noi stiamo ad ascoltarvi; ma un articolo che si intrufola così nel disegno di legge e che tende ad ampliare quelli che sono i limiti chiaramente segnati dallo Statuto di autonomia, non lo possiamo accettare e non dovete obiettare nulla voi di parte democristiana se noi qui difendiamo lo Statuto, perchè difendendo lo Statuto difendiamo proprio la Regione. E non hanno nulla da obiettare i colleghi della S.V.P. che

qui siedono con il giusto desiderio di mantenere inalterate le garanzie, le tutele del loro gruppo, perchè nel momento in cui difendiamo lo Statuto lo difendiamo nell'interezza: sia nelle parti che ad essi non garbano, sia nelle parti che garbano, sia in quelle parti di cui giornalmente essi si valgono per la tutela del loro gruppo e per la gestione della Provincia e della Regione stessa. Amici, su questo terreno bisogna ad un dato momento porsi: è costituzionale questo art. 4 o non è costituzionale? Dateci qui a noi, dateci, specialmente voi membri della Giunta, dei motivi di natura giuridica tali che ci convincano che la censura del Governo non ha fondamento e io, per parte mia, dichiarerò immediatamente che se di questo sarò convinto voterò a favore dell'art. 4.

L'altro problema della frattura, on le Avv. Rosa, è un problema che ci sta a cuore, a tutti quanti. Sono entrato da ieri in Consiglio, ma la piccola esperienza che ho fatto mi ha già convinto — me lo lasci dire con profondo rammarico — che a volte anche tutta la buona volontà, anche il valore delle argomentazioni che dai singoli Consiglieri di minoranza possono venire, cadono di fronte al blocco dei voti che sono ormai precostituiti. Questa è la gravità in cui si trovano le minoranze! E' da ieri che sono qui e da ieri l'ho sentito, l'ho sentito prima a proposito dell'articolo n. 1, l'ho sentito a proposito dell'art. 2 che cosa serve portare ad un dato momento argomentazioni di natura giuridica, mettere sull'attenzione di quali sono gli scivolamenti a cui si va incontro votando una formula di un articolo piuttosto che un'altra. Ad un dato momento la Presidenza, secondo quello che è il suo diritto e dovere, pone ai voti l'articolo e ci si trova di fronte ad una votazione che da ieri ha visto costantemente accomunare S.V.P. e D.C. e che, nel caso più benevolo, e io dico più doloroso, ha visto l'astensione della D.C., come quando si è trattato di giudicare della competenza del Consiglio nel discutere norme sull'edilizia popolare. Non noi la vogliamo la frattura, o, per lo meno, non io e non la parte che qui rappresento. Non la vogliamo, ma aiutateci anche voi a dare la dimostrazione che qui si cerca non soltanto di tirare avanti un accordo, ma si cerca di condurre avanti sulla strada della realizzazione l'istituto dell'autonomia e della Regione; della Regione, della quale fa parte sì il gruppo di lingua tedesca ma anche i ladini ma, Signori miei, anche fanno parte i cittadini di lingua italiana. E allora domandiamoci, io non voglio tornare all'indietro con considerazioni di natura storica, più volte ho affermato che non si può dire in questo dissento, mi scusino, profondamente dagli amici che mi stanno qui vicino, dissento profondamente - non si può dire: l'Alto Adige è stato tedeschizzato di recente o meno recentemente o più lontano nel tempo. Io riconosco che oggi l'Alto Adige è abitato da popolazioni di lingua tedesca che appartengono al gruppo linguistico etnico tedesco e che hanno tutto il diritto all'integrale tutela e all'integrale garanzia della loro nazionalità. Nè io, che proprio perchè sono liberale mi considero giustamente coerente con quelli che sono i principi risorgimentali, vorrei mai spendere una parola che in nessun modo potesse ledere questo desiderio del gruppo di minoranza di lingua tedesca di avere integro il rispetto della sua nazionalità, e in questo, onorevoli colleghi della S.V.P., ve l'ho detto ieri, mi avrete sempre al vostro fianco.

Ma questo articolo di cui si sta discutendo, l'art. 4, tutela soltanto gli interessi del gruppo linguistico tedesco o non travalica da questo desiderio di tutela? Io dico: sì, travalica e proprio in quell'« o » finale, laddove si dice che possono essere redatti in italiano o in tedesco.

On.le avv. Rosa, una mia esperienza professionale mi ha fatto passare per le mani tutti gli atti dell'amministrazione austriaca dal 1815 al 1918, e confermo quanto è stato detto altre volte che gli atti sono redatti nella lingua materna dei cittadini a cui essi sono rivolti e tale è anche lo spirito degli articoli dello Statuto là dove dice che i cittadini possono servirsi e hanno diritto di servirsi anche negli atti ufficiali della loro lingua materna. Ma qui non parliamo di cittadini, parliamo di amministrazioni! Gli altri atti, in particolare la corrispondenza dei comuni e degli enti locali tra di loro, o con la Regione o con la Provincia di Bolzano possono essere redatti in italiano o in tedesco. Non si tratta dell'uso della lingua materna da parte dei cittadini, si tratta dell'uso della lingua da parte delle amministrazioni pubbliche. E allora io concludo: questo è coerente con l'articolo dello Statuto sì o no? Onorevoli colleghi, leggetelo e mi pare che proprio si debba dire che non è affatto coerente. Il Governo del resto si è già espresso e voi se inserirete nuovamente questo articolo otterrete inevitabilmente — a meno che questi incontri ad alto livello di cui siamo stati informati questa mattina non abbiano già risolto sul terreno politico problemi di natura giuridica — voi otterrete inevitabilmente che la legge vi venga respinta.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non voglio inasprire il crescendo delle dichiarazioni qui fatte, ma solo additare alcuni fatti e mi permetto di affermare che, assistendo a questa discussione, oggi 26 novembre 1958, se non si fosse levata una voce della parte italiana in contrario, direi appunto che il Consiglio Regionale si è giudicato da sè...

Ma volevo dire però un'altra cosa: qui si parla molto di collaborazione, di difesa dello Statuto, si parla e si fanno enunciazioni grandiose della difesa dell'integrità nazionale, del gruppo etnico, però quando si va al sodo rimane allora, tolte le bucce, viene fuori qualcosa che, direi, è lo spirito del ventennio.

PARIS (P.S.D.I.): Lo può dire a se stesso, Assesore, a se stesso lo può dire, si ricordi!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Siamo noi le vittime di quell'epoca!

LORANDI (M.S.I.): Sono le armi di cui si servono! Vi chiamano fascisti tutti perchè facciate quello che vogliono loro!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): 13 anni fa, il 13 dicembre 1945, l'allora Governo italiano ha emanato un decreto legislativo in cui disse esattamente le stesse cose. Oggi, dopo 13 anni, si contesta la legittimità di questa norma, cioè che « nei comuni indicati come territorio nella provincia di Bolzano gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca », cioè nella sola lingua tedesca. Nel 1957, ancora per quanto concerne il settore scolastico, si dice: « Gli atti degli uffici scolastici di carattere generale, compresi i diplomi e i certificati, saranno bilingui. Gli altri atti invece possono essere in italiano o in tedesco ». Sono queste leggi dello Stato italiano, emanate nell'immediato dopoguerra, quando forse la coscienza del torto fatto

sotto il fascismo era più viva, e che non sono rinnegati, almeno ufficialmente, dall'odierno Governo, in quanto nella risposta data da questo Governo al Governo austriaco si dice che queste leggi conservano interamente il loro vigore. Lo dice il Governo italiano il 30 gennaio 1957: «La applicazione di tale principio non ricorre nella materia in esame giacchè le norme statutarie, cioè l'art. 84 dello Statuto, hanno lasciato in vigore le precedenti concessioni e previsioni legislative sul bilinguismo e nel contempo le sviluppano e le integrano ai sensi dell'Accordo ». L'accordo poi, il famoso accordo, parla di parità delle due lingue nella vita pubblica, nei documenti ufficiali; e parità non significa che si possa e si debba usare l'una e l'altra lingua, sarebbe un appesantimento, sarebbe un annientare per eccesso il riconoscimento di un diritto, cioè il diritto che non solo i cittadini possono corrispondere con la pubblica amministrazione e questa con i cittadini nella lingua materna, ma che le amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano possano corrispondere fra loro e la Giunta Provinciale con i comuni ed i comuni fra di loro in lingua tedesca. Credo che contestare un simile diritto, oltre a prescindere dal fatto che è stato già una volta sancito dallo Stato italiano, contestarlo oggi, in cui l'Europa Unita ha fatto un certo progresso, è, per dire poco, anacronistico.

Per quanto concerne i motivi di rinvio la relazione non si dilunga molto purtroppo, ma direi che il Governo italiano si è espresso in altra sede per quanto concerne il merito abbastanza chiaramente, cioè mantiene ferma la posizione che in provincia di Bolzano gli atti pubblici, di tutti gli enti pubblici, non solo degli enti locali di cui noi ci occupiamo, possono essere redatti nella sola lingua italiana o tedesca; quindi nel merito ritengo che il Governo italiano, anche il Governo, siccome si è fatta questione del Governo, si trovi d'accordo. Si potrà discutere sulla questione della competenza della Regione ad emanare disposizioni sull'uso della lingua...

PARIS (P.S.D.I.): E' qui il problema, Assessore, è proprio qui!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): ...ma qui da più parti si è contestato il merito, non si è parlato di competenza, si è parlato del

merito. Si è detto che qui si lede il diritto fondamentale dello Stato italiano, quando si vieta alla Giunta Provinciale di corrispondere con un comune tedesco in lingua tedesca o fra comuni tedeschi; si è detto che si lede i pilastri fondamentali dello Stato italiano. Lei, anche lei ha parlato di prevaricazione...

PARIS (P.S.D.I.): Ma in altri settori, rivolgendomi all'avv. Rosa!

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Proprio lei ha usato la parola prevaricazione!

PARIS (P.S.D.I.): Sì, sì!

BENEDIKTER (Assessore affari generali -S.V.P.): L'art. 84 dello Statuto, e questo sarà il mio apporto alla questione giuridica, dice effettivamente che l'uso della lingua nella vita pubblica è regolato da leggi speciali della Repubblica. Ora evidentemente questo termine di Repubblica può dare adito a diverse interpretazioni. La prima che si impone è che questo termine di Repubblica debba combaciare con il termine « Stato » in contrapposto alla « Regione », ente autonomo in genere. Però mi sono preso la briga di esaminare tutta la Costituzione e tutto lo Statuto per vedere con quale portata ricorre il termine « Repubblica » e posso enumerare qui gli articoli della Costituzione in cui il termine « Repubblica » può essere riferito sia allo Stato, sia alla Regione autonoma nelle materie di sua competenza: artt. 6, 9, 23, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 54.

Evidentemente così mi sembra che in quell'articolo 84 non si poteva parlare di legge, solo di legge della Regione, perchè per tutto il settore statale degli uffici dello Stato evidentemente è chiaro che l'uso della lingua dovrà essere regolato dallo Stato, ma lo stesso ci sembra naturalmente che non sia per quanto concerne il settore delle materie di competenza dei comuni. Allora il termine di « Repubblica » rappresentava quel termine che poteva riunire i poteri legislativi dello Stato stesso e della Regione. Di modo che, volendo, mi sembra che si possa anche ammettere che la Regione ed anche la Provincia nell'ambito delle competenze, nelle materie di competenza, possono emanare norme e sta-

bilire norme sull'uso della lingua nella vita pubblica, e ci sembra che quando si parla di ordinamento dei comuni, questo ordinamento debba comprendere per forza, per natura di cose, anche dove convivono più gruppi etnici, debba comprendere anche l'uso delle lingue presso questi enti locali.

Un altro argomento che forse non è del tutto di secondaria importanza è il fatto che la legislazione regionale, così come quella provinciale, sono chiamate nell'art. 4 a rispettare direttamente gli obblighi internazionali. Questo non sarebbe stato necessario se si consideri che gli obblighi internazionali diventano legge dello Stato e parte dell'ordinamento giuridico dello Stato o si inseriscono come principi generali dell'ordinamento giuridico e come principi stabiliti dallo Stato, ed allora non occorreva richiamare espressamente questi obblighi internazionali.

Ma si è voluto mettere in diretto nesso il rispetto degli obblighi internazionali con la legislazione regionale e certe parti delle facoltà legislative della Regione, ma anche delle Province, sarebbero addirittura senza senso, vedi la cultura e la scuola, se non avessero il compito, dato da tutto il connesso dello Statuto, di attuare appunto determinati obblighi assunti nell'accordo di Parigi. Se l'attuazione dell'accordo di Parigi fosse del tutto e per tutto di sola competenza dello Stato, l'autonomia culturale e scolastica ed altre cose, perderebbero buona parte del loro senso se non potessero allacciarsi, per quanto concerne gli scopi pratici che devono perseguire con una legislazione locale, agli obblighi internazionali e, nel caso nostro, all'accordo di Parigi. Purtroppo non si è potuto approfondire, lo ho detto l'ultima volta quando si è abbastanza approfondito, che le norme di attuazione non hanno per nulla legiferato sulla questione dei rapporti, sull'uso delle lingue nei rapporti fra uffici ed all'interno degli uffici; hanno legiferato solo e semplicemente sui rapporti fra uffici e cittadini e non fra uffici. C'era - e questa è una riprova della bontà dei nostri argomenti --, al Consiglio dei Ministri nel marzo del 1951, c'era una proposta di norme d'attuazione che concerneva lo uso della lingua nei rapporti fra uffici, per dire che nei rapporti fra uffici e all'interno degli uffici si possa usare solo la lingua e vi deve essere solo la

lingua italiana, cosa fra l'altro che sarebbe stata in contrasto con quelle leggi già emanate di cui parla l'accordo di Parigi. Ora quella norma, su osservazioni anche da noi sottoposte al Presidente della Giunta Regionale Odorizzi, il quale le ha fatte presenti al Consiglio dei Ministri, è stata tolta e soppressa, per cui l'ulteriore regolamentazione dell'uso della lingua negli uffici pubblici è stata rinviata o per lo meno, come afferma lo stesso Governo italiano, rimane disciplinata dalle leggi anteriori allo Statuto, le quali non sono state soppresse, come dice il Governo italiano, in contrasto con un parere del Consiglio di Stato che nel 1951 aveva espressa l'opinione che con l'art. 84 dello Statuto quelle leggi sarebbero state praticamente superate. Il Governo afferma nei confronti del Governo austriaco, e bisogna ammettere che si tratta di un'affermazione impegnativa, che queste leggi precedenti, di cui parla l'accordo di Parigi, non potevano considerarsi superate non in ultimo in quanto richiamate dallo stesso accordo internazionale.

E' stato citato Degasperi in questa discussione da taluno. Vorrei solo far presente che l'allora Presidente del Consiglio Degasperi nella seduta del pomeriggio di giovedì 29 gennaio 1948 quando si è deliberato lo Statuto di autonomia, si espresse incidentalmente anche sulla questione linguistica e disse fra l'altro: « Ora per l'applicazione di questa legge che è la più tenue in confronto delle prerogative e dei diritti dello Stato, ma è la più complicata per l'attuazione, certo è necessario uno spirito di solidarietà popolare, uno spirito di tolleranza specialmente per le questioni linguistiche. Ma qui si prende anche atto che accanto alla legge sulle opzioni c'è la legge che abbiamo votata per l'equiparazione linguistica » — e qui si sono di nuovo affermati i principi di perfetta parità per le lingue parlate in Alto Adige. Che cosa significa perfetta parità? — « Questo avverrà, non sarà semplice da oggi a domani trovare tutti i funzionari, i maestri ecc. necessari, ma, stabilito il principio, si farà uno sforzo rapido per applicarlo il più rapidamente possibile, in modo che veramente questi tedeschi che dichiarano la loro fedeltà verso lo Stato italiano si trovino in casa propria ».

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Il cons. Kessler.

KESSLER (D.C.): L'intervento dell'Assessore Benedikter ha avuto anzitutto il merito di avere ricondotto il tono e l'atmosfera in un binario più adatto, ritengo, per parlare di questa questione, dove evidentemente è facile che entri un po' di spirito nazionalistico a far dire delle cose, delle quali forse non si è neanche totalmente convinti, e comunque a togliere all'argomento quella serietà e quella serenità che senz'altro richiede.

Ho sentito Paris invocare dai rappresentanti della D.C. coerenza con il proprio atteggiamento, su questo aspettandosi che i Consiglieri D.C., in coerenza con il loro precedente atteggiamento, avessero a respingere la seconda parte dell'art. 4. A proposito di coerenza vorrei proprio dire che mi pare di risentire l'appello, qualche volta accorato, che Paris in sede di discussione del bilancio scorso faceva ai banchi soprattutto della Giunta rivolto al Presidente Odorizzi, quando diceva che su qualche settore dobbiamo meglio comprendere le minoranze etniche di lingua tedesca, in qualche settore dobbiamo cercare di comprenderle meglio ed andare meglio loro incontro. Proprio in coerenza con questo appello più volte fatto da parte dell'on. Paris, credo che non c'è terreno sul quale noi come in questo momento dobbiamo sforzarci di comprendere le esigenze della minoranza etnico-linguistica, terreno sul quale dobbiamo cercare di andare incontro a questa esigenza, esigenza che se non è totalmente codificata nelle leggi positive, ha indubbiamente qualche addentellato con il diritto naturale, là dove è giusto che la madrelingua venga salvaguardata, è giusto che uno si possa esprimere nella propria madrelingua e possa vedere scritta anche nella corrispondenza fra le amministrazioni la propria madrelingua senza avere bisogno di un interprete ad ogni pie' sospinto. Può darsi che noi in questa valutazione che facciamo della questione sbagliamo, però permettetemi, colleghi, che noi diciamo che è nostra convinzione che non salveremo la patria e neppure la manderemo in rovina...

PREVE CECCON (M.S.I.): E' già andata!

KESSLER (D.C.): ...o evitando o impedendo alle minoranze linguistiche esistenti sul territorio

della Nazione di fare uso della propria lingua in ogni circostanza!

Anzi è convinzione nostra che questo terreno, il terreno proprio del bilinguismo, il terreno della tutela della lingua delle minoranze, è ferma nostra convinzione che sia uno dei terreni sui quali deve poggiare una prima linea d'intesa fra i gruppi con vicendevole senso di tolleranza, proprio ripetendo le parole, testè citate molto opportunamente dall'Assessore Benedikter, dette da De Gasperi. E' indubbio che un certo sacrificio da parte, per lo meno da qualche parte di abitanti di lingua italiana in Alto Adige, vada fatto; però ritengo che fatto nello spirito col quale noi lo facciamo, avendo sempre di mira la collaborazione pacifica, o per lo meno la convivenza pacifica dei gruppi etnici in Alto Adige, penso che questo deve essere fatto. In questo spirito e con questo intento noi riteniamo di fare cosa giusta, - lasciate pure che dica nell'abbondare, se così a voi pare, a noi pare di essere solo nel giusto, nell'abbondare, se così a voi piace, in questo settore nella tutela di un gruppo etnico. Credo che oltre a queste considerazioni quando noi siamo d'accordo sull'impostazione e nel mantenere ferma la dizione dell'art. 4, siamo anche in linea con quella più larga interpretazione o con quella più larga comprensione che anche il Governo Italiano ha dimostrato nel memorandum di risposta all'Austria. Se poi ci riferiamo al decreto legislativo del 1945 e a quelle altre disposizioni legislative che in questa materia sono state emanate, penso che non siamo neanche da un punto di vista giuridico o del diritto positivo, lontani da quella che è la esattezza. In ogni caso è in questo campo preminente per noi, come prima ho detto, la intenzione e la convinzione e la volontà di offrire al gruppo etnico di lingua tedesca la dimostrazione che da parte nostra sul terreno del bilinguismo siamo perfettamente d'accordo che venga esteso fin dove è possibile, in maniera tale che non ci sia da parte loro o da parte anche di altri al di là del Brennero, oltre che al di qua, non si fornisca da parte nostra a loro armi vere o fittizie per poter dire che il gruppo italiano cerca di sopraffare o non tiene in giusta considerazione le esigenze di tutela di un gruppo etnico. E qui non giudichiamo di eventuali errori in altri settori come

qui è stato fatto da qualche collega in questo momento e in questo campo, non mi pare sia il caso di farlo, ma però noi cerchiamo di fare il nostro dovere, cerchiamo di dare quello che è giusto dare. Se su altri settori, anche da parte del gruppo etnico tedesco, errori sono stati fatti o errori verranno fatti, saremo noi ancora obiettivamente a rilevarli e saremo noi anche a chiedere, anche con voce robusta, che a questi errori venga messo ripiego. Però, e così concludo, prima da parte nostra cerchiamo di essere a posto in maniera tale poi da poter avere anche noi la voce, per poter chiedere che anche il gruppo etnico di lingua tedesca sia altrettanto comprensivo nei confronti delle esigenze del gruppo etnico italiano.

PRESIDENTE: Sono iscritti a parlare ancora 6 persone.

CONSIGLIERE: Sospendiamo.

PRESIDENTE: Questo argomento non lo finiamo questa sera. La parola a Bondi.

BONDI (P.S.D.I.): Sarò molto breve, Presidente. Non sarò certo io a far ritornare in aula la atmosfera accesa di polemica e non entrerò in polemica con chi ha parlato di coerenza e di incoerenza, ma mi limiterò a fare una breve precisazione che riguarda la posizione del gruppo, del quale mi onoro di appartenere, anche se a qualcuno possa sembrare uno di quei gruppi che sono capaci sono di parole e parole, in quanto l'intervento dell'Assessore ha dimostrato che non è stata compresa la nostra posizione.

Vorrei ricordare all'Assessore, per dare una dimostrazione che nulla del nostro atteggiamento può far pensare a del nazionalismo, che quando abbiamo per la prima volta esaminato questo disegno di legge, il nostro gruppo ha votato l'art. 4.

KESSLER (D.C.): E' esatto!

BONDI (P.S.D.I.): Ne parliamo con tutta tranquillità, perchè non esiste affatto incoerenza. Mi ricordo che allora il nostro atteggiamento suscitò lo scandalo in una parte di questa aula e mi ricordo benissimo che il cons. Ceccon si è rivolto proprio al sottoscritto dicendo: « Vorrei che tu ponessi in queste questioni quella stessa foga che

adoperi nel difendere altri diritti »! Ora sono convinto che abbia ragione Benedetto Croce quando dice che forse chi ama di più la patria è colui che ne parla meno. Noi allora abbiamo votato « sì », perchè ritenevamo effettivamente, come riteniamo oggi, giusto che si permetta ai comuni dell'Alto Adige di intrattenersi per iscritto con altri comuni nella lingua tedesca. Ricordo che proprio il mio compagno di gruppo ha portato l'esempio dei comuni del Trentino, sotto l'impero asburgico, che corrispondevano fra loro in lingua italiana.

LORANDI (M.S.I.): E' naturale!

BONDI (P.S.D.I.): Su questa posizione siamo ancora oggi, ma di fronte alle osservazioni del Governo, noi ci siamo posti in condizione di spirito che deva animare qualunque democratico che è convinto della bontà delle proprie idee, ma che ascolta tutti i suggerimenti e noi oggi chiediamo venia perchè allora non avevamo pensato a qualche cosa che oggi invece ci suggerisce il Governo con le sue osservazioni.

Nessuno di noi aveva pensato ad una cosa sulla quale effettivamente non si può discutere: che la Regione ha l'incompetenza assoluta a disciplinare questioni attinenti l'uso della lingua. Non ci avevamo pensato, e di fronte alle osservazioni del Governo abbiamo esaminato senza pensare se al Governo ci sono D.C., P.S.D.I. o tutti e due insieme, e delle due osservazioni del Governo noi respingiamo la seconda, che riguarda l'incostituzionalità. E' una cosa per la quale per lo meno si può discutere a lungo, ma la prima ci sembra veramente fondata. Ci sembra veramente fondato il rilievo dopo che abbiamo riletti, e ci dispiace di non averlo fatto prima, gli artt. 84 e 85 dello Statuto, gli artt. 71 e 72 delle norme di attuazione, per cui qui si tratta di una questione di competenza. Se lei si farà promotore di un voto perchè siano modificati quegli articoli dello Statuto e delle norme di attuazione, lei ci avrà dalla sua parte, ma oggi noi non possiamo votare questo articolo, perchè riteniamo effettivamente fondata la prima osservazione del Governo.

Il fatto che uno del nostro gruppo abbia espresso questo ripensamento potrà forse far parlare qualche giornale di incoerenza, ma noi vorremmo che i Consiglieri che siedono su altri banchi meditassero attentamente su questo rilievo del Governo, perchè rilievi del genere potrebbero essere fatti anche in altre occasioni, ed io devo dichiarare che veramente mi dispiace di non poter votare questo articolo 4 ma che quando esiste una legge e ritengo che in questo caso non si possa in coscienza dare torto al Governo, noi dobbiamo comportarci di conseguenza, anche se questa cosa a noi dispiace. Se qualcuno ha la pazienza di andare a vedere le parole dette dall'on. Paris in quella occasione, si renderà conto con quale foga noi abbiamo sostenuto la validità di questo articolo. Nessuno di noi allora aveva pensato, e mi pare nessuno neanche dai banchi della destra, aveva sollevata questa questione della competenza, e mi pare che sia come la sottopone alla nostra attenzione il Governo.

Nessuna quindi incoerenza, ma semplice ripensamento di chi sa che prendendo degli atteggiamenti può anche sbagliare. Invitiamo i colleghi di altri gruppi ad esaminare attentamente la prima osservazione, lasciamo stare la questione della incostituzionalità, ma la prima è insuperabile, perchè mi sembra veramente inammissibile che la Regione possa modificare quanto è già stabilito sull'uso della lingua. Non possiamo invocare la questione di venire incontro a certi bisogni che noi riconosciamo della lingua tedesca, perchè allora potrebbe anche avvenire l'inverso, e qualcuno potrebbe chiedere di togliere anche quello che è stato dato o parte di quello che è stato dato, e anche questo non possiamo ammettere.

Questa, signor Assessore, la posizione del nostro gruppo che non pecca affatto di nazionalismo.

PRESIDENTE: Sospendiamo un momento.

(Ore 17,25).

Ore 17,45.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. E' stato presentato un emendamento soprpessivo della seconda parte dell'art. 4, a firma Lorandi, Ceccon e Corsini.

PARIS (P.S.D.I.): Prendo la parola perchè le mie dichiarazioni, forse nella foga del parlare o in una particolare disposizione d'animo anche

dei miei ascoltatori, danno l'impressione che siano state fraintese. Quale sia la posizione del gruppo socialista su questo problema è apparso l'altra volta quando io sostenni di riconoscere questo diritto e richiamai gli esempi della situazione nel Trentino prima del 1918 e altri piccoli casi che adesso non ho presenti. La posizione non è affatto mutata. Vi dico che noi ci siamo divisi i compiti: il Consigliere che fa parte della commissione è quello che maggiormente tratta in Consiglio gli argomenti discussi dalle commissioni cui appartiene. Ecco perchè io non avevo approfondito a sufficienza la questione; però di fronte alle osservazioni del Governo che parla di assoluta incompetenza, in senso bonario dissi che volevo vedere la coerenza di altri Consiglieri. Ora, e ripeto quanto disse il mio compagno Bondi, lei, signor Assessore agli affari generali, ha richiamato documenti autorevoli, cioè ha appoggiato il suo ragionamento a delle documentazioni. Però non ci ha detto se l'articolo è conforme a quanto lo Statuto statuisce o meno, e io lo capisco. Non lo poteva dire perchè altrimenti non poteva proporre l'articolo nella formulazione che lei ha proposto. Ora io sono per il rispetto della legge e le dico che se lei si farà iniziatore di una iniziativa atta a modificare l'art. 85 dello Statuto avrà il mio voto e sosterrò nel gruppo la giustizia nel dare questo voto positivo a questa sua eventuale iniziativa. E la coerenza, caro Kessler, non si dimostra soltanto oggi ma in passato...

KESSLER (D.C.): Sempre!

PARIS (P.S.D.I.): ...sempre lineari, anche quando...

KESSLER (D.C.): Anche nel futuro!...

PARIS (P.S.D.I.): ...anche quando essere coerenti non era facile. E vi cito dei nomi che prima non avevo citato, ma in questo momento, dopo quanto è stato detto, io ne ravviso l'opportunità per avvalorare la mia tesi. E allora si vada a chiedere a Don Giuseppe Ebner di Posta quale era la mia posizione, alla maestra Anders di Lasa, al signor Luigi Gruber proprietario del « Cavallino bianco » di Posta che aveva una scuola tedesca clandestina e io sono andato e l'ho tirato fuori dalle grane mettendomi io nelle grane in quei tempi,

durante il ventennio, signor Assessore agli affari generali! Vada a chiedere se è vero quanto dico o meno. E io ho invocato la coerenza e ho parlato di prevaricazione perchè ieri, signor Assessore Benedikter e Assessore Kapfinger, c'è stata la prevaricazione! Noi non vi chiedevamo il vostro voto secondo una nostra particolare tesi, giusta o sbagliata non importa, ma avete impedito con il vostro voto di discutere un argomento, di discuterlo. Non di approvare, ma di discutere, e allora qui è prevaricare. Oggi voi pretendete su una questione che è di assoluta incompetenza della Regione di parlare e deliberare, però ieri perchè forse non vi faceva piacere e non potete nemmeno sapere se vi faceva piacere la nostra tesi, ci avete impedito di discutere. Ora, questa è prevaricazione, perchè non si deve impedire di discutere nel modo più assoluto. Se andavamo fuori strada dovevate prenderci la parola, ma non inibirci a priori di parlare.

Ora, caro amico fraterno e compagno Bondi, non mi preoccupo di quali potranno essere le reazioni degli altri. Te lo dico molto sinceramente. Vediamo giusto questo nostro comportamento nel sostenere la tesi qualora venga questa iniziativa, da qualsiasi parte venga, di votare a favore, lo votiamo. Giudichiamo noi, sarà il nostro elettorato che ci giudica se facciamo bene o male. Anche prima nel mio discorso avevo deprecato l'esempio del postino, che sarà un caso isolato ma è un caso indice, ché ce ne possono essere tanti altri di cui noi non siamo a conoscenza. Avevo parlato di deprecazione di quei fatti e allora non venite a parlare di ventennio o, per lo meno, specificate in modo che una distinzione non possa recare offesa per una vostra affermazione a chi può sentirsi offeso.

PANIZZA (D.C.): Parlo a nome dei tre amici Consiglieri regionali di Bolzano della D.C.. Vorrei pregare il cons. Brugger e gli altri 4 Consiglieri della S.V.P. di ritirare la richiesta di votazione segreta, perchè desideriamo poter dare a questo articolo 4 apertamente il nostro voto. E dico subito che voteremo a favore dell'art. 4, perchè non possiamo accettare lezioni di italianità da parte dei fascisti nè intimidazioni da quella parte e da nessun'altra parte. Del nostro atteggiamento qui in Provincia di Bolzano, nella collaborazione con la S.V.P. in Giunta Provinciale rispondiamo alla no-

stra coscienza ed al nostro elettorato che ci ha mandato a quei posti a difendere autentici interessi. Facendo così siamo sicuri di fare il bene degli italiani dell'Alto Adige, i quali non una volta ma per due volte ci hanno giudicati e ci hanno ritenuti degni di difendere gli interessi italiani in Alto Adige.

Vogliamo anche esprimere, io e il collega Gianni Rizzi, la nostra solidarietà all'amico Bertorelle che da un po' di tempo è fatto oggetto di attacchi da parte della stampa ed in sede di Consiglio Regionale.

Quindi noi voteremo chiaramente ed apertamente per l'art. 4.

LORANDI (M.S.I.): Dico subito che ho presentato quell'emendamento dopo che Schatz era venuto in aiuto di altri colleghi proponendo la votazione segreta. Naturalmente dopo la dichiarazione di Panizza, la situazione è un po' mutata, ma mantengo lo stesso l'emendamento perchè sono sempre del mio parere e non sono io solo ad essere di questo parere, ma perchè il governo democristiano che in questo libro bianco, che credo pochi Consiglieri della D.C. abbiano letto, è illustrato...

PRESIDENTE: Non ce l'hanno mandato!...

LORANDI (M.S.I.): Questo libro bianco espone proprio questa questione.

Il Governo italiano in sede diplomatica risponde all'osservazione fatta dal Governo austriaco in sede diplomatica. Una di queste osservazioni era e verteva appunto sull'uso della lingua. Adesso chiedo venia ai Consiglieri se dovrò leggere un po' a lungo ma credo che sia necessario, perchè proprio lei, signorina Sassudelli, diceva al bar che lei non ha un'idea di questo problema, se permette sarebbe opportuno che potessimo decidere finalmente in scienza e coscienza.

PRESIDENTE: Ha 15 minuti di tempo.

LORANDI (M.S.I.): Credo che sarà interessante per voi più che per me...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Lo conosciamo.

LORANDI (M.S.I.): ...sapere la posizione del vostro Governo, per vedere se la vostra posizione che assumete qui è conforme o meno.

KESSLER (D.C.): No, è difforme, lo sappiamo! L'hanno rinviato l'articolo e lo rivotiamo!

LORANDI (M.S.I..): Ad ogni modo le osservazioni giuridiche possono sempre servire.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Le conosco abbastanza!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Le conosciamo tutte!

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Prendiamo molto sul serio queste cose!

LORANDI (M.S.I.): Ho diritto di leggere per 20 minuti e non rinuncio al mio diritto.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): E pantalone paga!

LORANDI (M.S.I.): Sull'uso della lingua « il memorandum lamenta che nella attuazione data alla parte dell'accordo inerente all'uso della lingua tedesca, si sia seguito un criterio restrittivo, sicchè in pratica la lingua tedesca è finora ammessa nella Provincia di Bolzano soltanto come lingua sussidiaria nei rapporti con gli abitanti di lingua tedesca e in nessun caso come lingua ufficiale equiparata nei rapporti fra gli uffici e tanto meno in quelli interni, come sarebbe conforme alla chiara lettera dell'accordo di Parigi. Al riguardo sembra potersi osservare in via di premessa che l'assunto secondo cui dalla clausola in esame deriverebbe il riconoscimento di carattere « ufficiale » alla lingua tedesca non si desume dalla dizione della clausola medesima. Infatti il disposto della lettera b) del punto 1 relativo all'equiparazione delle due lingue. va collegato con la premessa recata in apertura di capoverso « in conformità dei provvedimenti legislativi già emanati o emanandi ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:... ».

Con la ripetuta clausola si è pertanto inteso garantire ai cittadini di lingua tedesca il pieno diritto all'uso della propria lingua nei rapporti coi pubblici uffici e l'obbligo correlativo per questi ultimi di funzionare sul piano della bilinguità nella estrinsecazione dei rapporti fra amministrazioni e cittadini stessi (con connesso obbligo della compilazione bilingue, oltre che delle nomenclature topografiche, dei documenti e degli atti comunque

destinati alla generalità della popolazione). Per assicurare l'attuazione di tale principio, l'art. 84 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, in conformità alla legislazione precedente, ha confermato che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano. Ma in pari tempo lo stesso Statuto all'art. 85 e le successive sue norme di attuazione (segnatamente gli artt. 70 e 71 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574) nonchè le disposizioni legislative adottate in materia anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto regionale, hanno introdotto, nella Provincia di Bolzano, il bilinguismo allo scopo di assicurare l'attuazione del punto in esame. Lo stesso art. 84, nella sua ultima parte, sempre allo scopo di garantire ai cittadini di lingua tedesca l'uso della loro lingua, fa espresso richiamo alle « leggi speciali della Repubblica », tra le quali sono da comprendere sia le leggi precedenti, sia quelle di eventuale futura emanazione in materia linguistica. Comunque il principio al riguordo affermato dal Consiglio di Stato, nel parere cui fa riferimento il memorandum, per cui in seguito all'entrata in vigore dello Statuto, ogni altra disposizione legislativa che fosse in contrasto con principi o norme statutarie doveva ritenersi implicitamente abrogata, non è che un principio pacifico nella dottrina giuridica, essendo manifesta la prevalenza della legge costituzionale sulla legge ordinaria. Ma l'applicazione di tale principio non ricorre nella materia in esame giacchè le norme statutarie hanno lasciato in vigore le precedenti concessioni e previsioni legislative sul bilinguismo, e nel contempo le sviluppano e le integrano ai sensi dell'accordo.

In concreto il sistema dei diritti dei cittadini di lingua tedesca e correlativi obblighi delle pubbliche amministrazioni circa l'uso della lingua può riassumersi brevemente nei termini seguenti: a) i cittadini di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con le pubbliche amministrazioni sedenti nella Provincia medesima, nonchè con le amministrazioni aventi sede anche nell'altra Provincia della Regione ma con competenza estesa su tutta la Regione. Gli stessi cittadini hanno facoltà di servirsi della lingua tedesca nelle adunanze degli organi collegiali della Regione (ad es. Consiglio Regionale e Giunta), della Provincia di Bolzano

(ad es. Consiglio Provinciale e Giunta) e degli enti locali dell'Alto Adige (ad es. Consigli comunali e rispettive Giunte); b) correlativamente, gli organi ed uffici della pubblica amministrazione sedenti in Alto Adige o aventi competenze per tutta la Regione, sono tenuti a corrispondere per iscritto o oralmente in lingua tedesca con i cittadini che in tale lingua si rivolgano loro. Quando il rapporto per iscritto è avviato dalla Amministrazione, questa usa la lingua del destinatario, nota o presunta, ed in caso di incertezza ambedue le lingue; c) gli atti e i documenti diretti ed intestati al singolo cittadino di lingua tedesca sono redatti in tale lingua, o in ambedue, se si tratta di documenti (ad es. patenti) che debbano essere esibiti in determinate circostanze ad agenti pubblici (e quindi anche fuori della provincia); d) gli atti pubblici diretti impersonalmente alla generalità dei cittadini (della provincia, di un comune, di una frazione ecc.) sono redatti in ambedue le lingue, sia che essi vengano emanati da una autorità sedente nella provincia di Bolzano sia che promanino da autorità sedenti nell'altra provincia, ma con competenza anche nell'Alto Adige; e) la toponomastica ufficiale è bilingue in tutta la provincia (trilingue nelle zone dell'Alto Adige dove è parlato il ladino).

Il principio della equiparazione delle lingue stabilito dall'Accordo di Parigi ha trovato quindi nelle norme citate adeguata applicazione secondo il descritto sistema che assicura l'uso dell'italiano o del tedesco (a seconda dell'appartenenza linguistica) nei rapporti fra le amministrazioni e i singoli e l'uso dell'italiano e del tedesco nei rapporti fra amministrazioni e cittadini considerati in senso generale e collettivo. Posto tale sistema, si spiega come il Governo abbia dovuto rinviare il recente disegno di legge della Provincia di Bolzano sull'« ordinamento organico della provincia », quanto, come ammette esplicitamente il Memorandum, intendeva sanzionare il diritto all'uso alternato della lingua tedesca o italiana nei rapporti tra l'amministrazione provinciale e gli uffici, enti ed istituzioni dipendenti. Il rinvio è stato tuttavia determinato anche da altri motivi di legittimità, come verrà innanzi indicato. Le osservazioni che precedono sarebbero incomplete se non si accennasse brevemente a quanto, al di fuori della sede

normativa, il Governo italiano è venuto facendo per assicurare sul piano pratico e nella realtà della vita locale, un soddisfacente funzionamento del sistema, sì da rendere concretamente operante il diritto riconosciuto ai cittadini di lingua tedesca di fare uso della propria lingua. Pur senza voler descrivere qui gli speciali provvedimenti legislativi che hanno dato vita all'attuale organizzazione scolastica — in virtù della quale i cittadini italiani di lingua tedesca dell'Alto Adige non solo godono, nelle scuole primarie e secondarie, appositamente istituite per loro in numero largamente superiore alla media nazionale, dell'insegnamento nella loro lingua, ma hanno altresì tutti gli insegnanti, i direttori didattici, gli ispettori scolastici, i presidi ed i direttori di tali scuole scelti nel loro gruppo linguistico aggiungo che hanno anche i testi che vengono dall'estero, cosicchè ai ragazzi della Provincia di Bolzano si insegna sui testi dell'Austria, della Germania o, peggio ancora, sui testi appositamente elaborati, i quali contengono non solo quella che è l'istruzione, ma una impronta e un indirizzo della cultura che è tipicamente, che ha un'importanza nella loro formazione, nella creazione e nello sviluppo di quella famosa frattura, di cui si è parlato, e in sede di bilancio vorrò documentare quello che si insegna nelle scuole, verrò qui con programmi, e farò vedere quello che si insegna se la cultura in lingua tedesca o non insegnino qualche altra cosa...

SALVADORI (D.C.): Loro insegneranno quello che insegnavate voi!

LORANDI (M.S.I.): Quanto tempo ho?

PRESIDENTE: Il tempo per concludere!

LORANDI (M.S.I.): Va rilevato che in tale settore, che, sotto un diverso profilo, concorre pur sempre alla realizzazione della tutela dell'uso della lingua tedesca, ben numerose sono state le provvidenze e le concessioni accordate a titolo di comprensione nei confronti di particolari situazioni e non per adempimento di un obbligo giuridico. Si rammentano a titolo di esempio: il mantenimento nell'incarico di insegnanti talvolta sprovvisti inizialmente persino del requisito della cittadinanza italiana (ex optanti); la riammissione, comunque, degli ex insegnanti che tale cittadinanza abbiano di poi riacqui-

stata; e, provvedimento particolarmente longanime, il mantenimento e l'ammissione all'insegnamento di elementi sprovvisti della necessaria abilitazione, e, talvolta persino dell'adeguato titolo di studio.

A Bolzano le scuole italiane non hanno aule sufficienti, ma ci sono aule che vengono usate per pochissimi alunni per rispettare il principio del bilinguismo. Ci sono aule, porterò la documentazione, per pochi studenti del gruppo etnico tedesco, mentre vi sono aule nelle quali gli italiani sono in 30 o 40!

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): In cambio abbiamo casi dove con tre o 4 alunni si fa una scuola di lingua italiana.

DALSASS (S.V.P.): (Interrompe).

LORANDI (M.S.I.): Certe cose, consigliere Dalsass, può andare a raccontarle a quelli di Colma dove raccontava che i tedeschi in provincia di Bolzano non possono avere le case perchè nella Commissione non c'erano i tedeschi!...

DALSASS (S.V.P.): Non capiva niente, non è questo!

LORANDI (M.S.I.): Capisco benissimo!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Come al solito!

PRESIDENTE: Lasciate parlare, voi avete il diritto di non ascoltare, ma non di disturbare!

LORANDI (M.S.I.): Nei riguardi dell'attuazione delle disposizioni dello Statuto speciale che garantiscono ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano l'uso della loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici pubblici situati nella provincia stessa o aventi competenza regionale, è da rilevare che il Governo italiano ha presentato al Parlamento il 6 novembre 1956 un disegno di legge con il quale la Pretura di Egna cesserà di far parte della circoscrizione territoriale del Tribunale di Trento e sarà inclusa nella circoscrizione del Tribunale di Bolzano. Per effetto di tale provvedimento, i cittadini di lingua tedesca dei vari comuni della Pretura di Egna, i quali attualmente non possono avvalersi delle disposizioni sull'uso della lingua tedesca nella trattazione degli affari avanti al Tribunale, perchè il Tribunale di Trento, nella cui circoscrizione sono compresi, non è situato nella provincia di Bolzano e non ha competenza regionale, potranno avvalersi di quelle disposizioni anche nella trattazione degli affari di competenza del Tribunale, venendo ad essere compresi nella circoscrizione del Tribunale di Bolzano.

Dalla esposta situazione il Governo italiano ritiene che possa legittimamente trarsi la conclusione che l'attuazione del bilinguismo è stata realizzata attraverso l'applicazione delle norme dello Statuto, delle leggi e dei provvedimenti amministrativi in misura adeguata e concretamente efficace.

Inoltre, nello sforzo di ulteriormente perfezionare il sistema del bilinguismo, potrà essere considerata l'utilità dell'emanazione di una norma di coordinamento della materia per rendere particolarmente facilitato l'uso congiunto nella provincia di Bolzano della lingua tedesca e della lingua italiana su una base di parità, negli atti delle amministrazioni pubbliche, nonchè negli uffici della Provincia e nei rapporti fra questi e gli altri uffici ed organi di altre amministrazioni situati nella provincia o aventi competenza regionale. In conseguenza di tale provvedimento, che potrà essere emanato nei prossimi mesi, non potranno sussistere dubbi che il sistema del bilinguismo realizzato non dia luogo a differenze sostanziali nell'uso della lingua italiana e della lingua tedesca nella provincia di Bolzano.

In materia di bilinguismo, infine, non va dimenticato come la pienezza dell'uso di due lingue nei diversi aspetti della vita civile sia realizzabile solo gradualmente ed entro limiti di tempo non esattamente determinabili ».

Voglio concludere con il dire che diversi Consigliere che sono intervenuti non sanno forse che il diritto alla lingua tedesca è assicurato, in provincia di Bolzano, dalla legislazione, dalla pratica e non possono, non si può sostenere che in fin dei conti hanno il diritto. Lo hanno già il diritto e nessuno glielo contesta, riconosciuto dalla legge e dalla pratica. Non è che si contesti il diritto di usare la loro lingua. Nell'art. 84 dello Statuto è detto che la lingua ufficiale regionale è la lingua italiana, credo che in qualche modo dovrà pur risultare questo articolo da qualche fatto pratico. Mi si diceva poco fa che ci sono cantoni nella Svizzera tedesca dove la lin-

gua ufficiale è il francese, la lingua dello Stato è il francese, la lingua dello Stato...

KESSLER (D.C.): Che c'entra la lingua dello Stato!

SALVADORI (D.C): Sono tre le lingue ufficiali!

PANIZZA (D.C.): Sono quattro!

LORANDI (M.S.I.): Questi diritti sono salvaguardati in Alto Adige completamente; vorremmo
che altrettanto fossero salvaguardati i diritti degli
italiani, perchè oggi la realtà è questa: che attraverso tutte queste disposizioni si creano situazioni
di disparità e di privilegio nei confronti dei cittadini che si dichiarano di lingua tedesca, ma tanti
non lo sono neanche; si dichiarano di lingua tedesca cittadini che parlano l'italiano. Loro hanno dei
privilegi economici, di varia natura ed in altra sede
si potrà discutere di questo. Gli italiani aspirano
alla parità; sia ben chiaro che gli italiani vogliono
la parità, vogliono avere gli stessi diritti che hanno
gli altri, perchè gli italiani in provincia di Bolzano
non hanno gli stessi diritti.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): No! Li hanno superiori!

LORANDI (M.S.I.): Il cittadino di lingua tedesca ha una situazione di privilegio!

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento.

LORANDI (M.S.I.): Volevo solo per un secondo dire a che cosa risponde la storia della frattura... (*Ilarità*).

PRESIDENTE: Lorandi, faccia parlare sulla frattura Ceccon, così cambiamo voce, tanto può parlare Ceccon...

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, on. Consiglieri, ho ascoltato con sommo interesse la lettura di quella parte del Libro Bianco che il mio collega di gruppo ha ritenuto opportuno di richiamare e sottoporre alla vostra attenzione e mi andavo ripetendo fra me e me che nel mondo ci sono stati anche i don Chisciotte, e noi saremmo i don Chisciotte.

Effettivamente tutto il mondo ha riso quando questo piccolo uomo voleva fare cose più grandi di lui, ad un certo momento si è trovato affogato nella bacinella di un barbiere, era la gente che rideva. Eventualmente anche la storia può ripetersi, tornando a quello che è stato l'argomento trattato, vorrei rilevare una cosa sola. Effettivamente non si è mai pensato che cosa vuol dire « possono essere redatti in italiano o in tedesco»; non si è mai pensato che cosa vuol dire questo. Vuol dire la possibilità di farli in italiano oppure in tedesco? Allora, Signori, voi che siete qui per tutelare i diritti delle minoranze, allora permettete di dire che nel momento che si proclama l'aut aut, si fa violenza verso una minoranza. Perchè se un contratto stipulato da un comune dove la maggioranza è di lingua italiana viene redatto in italiano, in quel momento si compie violenza ai consiglieri di parte di lingua tedesca, e viceversa questo avviene quando la stessa cosa si verifica in quella amministrazione dove la maggioranza è assicurata all'elemento di lingua tedesca. Quindi mai e poi mai per una retta interpretazione di quel dogmatismo che voi chiamate democrazia, potrei approvare una simile enunciazione dell'articolo. Quando voi affermate la parità delle lingue in un paese, in una Regione monolingue che è bilingue, che significato assume questo concetto di parità? Vuol dire che tutti gli atti esterni ed interni devono essere redatti nelle due lingue o nelle tre lingue, e non può essere viceversa, perchè altrimenti in quel preciso istante faremmo violenza ad uno dei due gruppi. Ed allora non dite che da questa parte non c'è comprensione, non affermi, Assessore, che è lo spirito del ventennio! Non mi offende quando mi chiama fascista, no!

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Male!

PREVE CECCON (M.S.I.): Io non la chiamo mai nazista perchè so che potrei offenderla! Lei non mi offende dicendomi fascista. Voglio proclamare chiaro e tondo che non si vuole violare nulla delle minoranze. Ma mettetevi su questo preciso piano e pensate chi veramente violenza avrebbe se passasse questa dizione! Modificatela, dite che tutti gli atti vengono fatti in parità piena delle due lingue, prescrivete che tutti gli atti devono essere redatti in italiano e tedesco, e saranno garantiti i di-

ritti di tutti. Nessuno si opporrà ad una simile affermazione. Mi oppongo solo quando si tenta di far passare sotto gamba — ed è il metodo usato da questa amministrazione da più e più anni - quando si tenta di far passare sotto gamba modifiche a leggi costituzionali senza avere il coraggio civile di presentare un ordine del giorno o un voto, di intervenire in sede competente e dire allo Stato che ha emanato la Carta costituzionale: « non siamo d'accordo su queste norme, queste norme di attuazione non rispettano i nostri diritti, le impugniamo, le discutiamo ». Nossignori, voi tentate di introdurre un'illegalità nelle leggi che fate. E' qui che io non vi seguo più! E' in quel campo che prima vi ho indicato che vi seguirei perchè non è vero che si tenta di troncare le vostre naturali aspirazioni.

Meditate su queste parole, vedrete che allora lo spirito del ventennio ha ben altro significato e valore di civiltà e di comprensione e di spiritualità di quella che voi in questo momento volevate affidare.

PRESIDENTE: L'emendamento presentato vuole sopprimere la seconda parte dell'articolo dove è detto « Gli altri atti, in particolare la corrispondenza ecc. ecc. » fino alla fine.

PREVE CECCON (M.S.I.): Proponga una modifica, Assessore, in quel senso. Se accetta la modifica di parità di lingue in tutti gli atti anche interni, in italiano e tedesco! Non la accetta?! Buono...

PRESIDENTE: Può parlare solo chi ha chiesto di parlare, l'Assessore non ha chiesto di parlare!

PREVE CECCON (M.S.I.): Ho fatto una domanda.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento soppressivo della parte seconda dell'articolo stesso. E' respinto con 3 voti favorevoli, 24 contrari. Metto in votazione l'articolo 4: è approvato con 25 voti favorevoli, 4 contrari.

Art. 5 - Emblema del Comune.

Il Comune può avere un proprio emblema. Su proposta del Comune l'emblema è approvato dalla Giunta Regionale. La descrizione e il facsimile dell'emblema vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I Comuni, che all'entrata in vigore della presente legge sono autorizzati all'uso di un emblema, possono conservarlo.

CORSINI (P.L.I.): Per una questione di natura formale, siamo alla fine della discussione.

Ma la questione non è quella se possono conservarlo, la questione è che possono mutarlo, perchè ciascuno ha un nome personale, e ogni comune ha un proprio nome, ed è ovvio che finchè non fa un'azione per mutarlo lo conserva. Siccome è anche specificato questo nella legge comunale del 1915, le forme nelle quali il comune può mutare o chiedere di mutare il nome, e si precisa che la richiesta deve essere fatta nello stesso modo in'cui una persona fisica può chiedere di mutare il proprio nome, proporrei semplicemente di dire: «I Comuni che all'entrata in vigore della presente legge sono autorizzati all'uso di un emblema, nel caso in cui vogliano mutarlo lo fanno nelle forme previste dalla legge ».

PRESIDENTE: Qui si parla di emblema.

CORSINI (P.L.I.): Sì, è la stessa cosa. La legge del 1915 prevede tanto emblema che nome.

PRESIDENTE: Evidentemente il dire che i comuni possono conservare, non vieta che possono modificarlo perchè nei primi commi è detto che l'emblema è approvato con questa modifica. Lei propone un emendamento?

CORSINI (P.L.I.): Non insisto. Mi pare che la formulazione non sia giuridicamente corrispondente al fatto.

PRESIDENTE: Ce ne sono di peggio di queste! (Ilarità).

CORSINI (P.L.I.): Vista l'osservazione del Presidente, ritiro la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 5: approvato a maggioranza con uno astenuto.

La seduta è rinviata a domani mattina alle ore 9.30.

(Ore 18.25)

A cura dell'Ufficio Resoconti consiliari